



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management

**FUSIONE E SCISSIONE INVERSA**

**REVERSE MERGER AND DEMERGER**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Antonio Acquaroli

Tesi di Laurea di:

Francesca Consalvi

Anno Accademico 2018 – 2019

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| INTRODUZIONE .....  | 4  |
| 1° CAPITOLO:  |    |
| CONSIDERAZIONI GENERALI SU FUSIONE E SCISSIONE .....  | 6  |
| 1.1 NOZIONE, TIPOLOGIE E MOTIVAZIONI .....  | 6  |
| 1.2 ASPETTI CIVILISTICI .....   | 11 |
| 1.2.1 Le fasi della procedura e i documenti .....   | 11 |
| 1.2.2 Effetti della fusione e della scissione .....   | 18 |
| 1.2.3 Fusione e scissione semplificata .....  | 19 |
| 1.3 ASPETTI CONTABILI (CENNI) .....   | 23 |
| 1.3.1 La disciplina generale .....  | 23 |
| 1.3.1 Differenze da annullamento .....  | 24 |
| 1.3.2 Differenze da concambio .....   | 27 |
| 1.3.3 Fusione e scissione negativa .....  | 29 |
| 1.4 ASPETTI FISCALI .....   | 34 |
| 1.4.1 Imposte dirette .....   | 34 |
| 1.4.2 Le riserve in sospensione d'imposta .....   | 38 |
| 1.4.3 Il riporto delle perdite fiscali .....  | 39 |
| 1.4.4 Le imposte indirette .....  | 41 |
| 1.4.5 Disciplina antielusiva .....  | 42 |
| 2°CAPITOLO:   |    |
| LA FUSIONE E LA SCISSIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI<br>NAZIONALI E INTERNAZIONALI ..... | 47 |
| 2.1 IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 4 .....  | 47 |
| 2.2 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI .....   | 48 |
| 2.2.1 L'evoluzione storica dell'IFRS 3 .....  | 48 |
| 2.2.3 L'acquisition method .....  | 54 |

|   |    |
|---|----|
| 2.2.4 Acquisizioni inverse .....  | 57 |
| 2.2.5 Confronto tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali..                                  | 60 |
| 3° CAPITOLO   |    |
| FUSIONE E SCISSIONE INVERSA: PROBLEMATICHE E PECULIARITÀ  | 63 |
| 3.1 NORMATIVA E FINALITÀ .....  | 63 |
| 3.2 ASPETTI CONTABILI .....   | 67 |
| 3.2.1 Il trattamento delle azioni proprie.....  | 67 |
| 3.2.2 Fusione inversa con partecipazione di controllo totalitaria .....   | 71 |
| 3.2.3 Fusione inversa con partecipazione di controllo non totalitaria .....                                     | 73 |
| 3.3 ASPETTI FISCALI .....   | 74 |
| 3.3.1 La neutralità fiscale dell'operazione.....  | 74 |
| 3.3.2 La stratificazione fiscale del patrimonio netto dell'incorporante .....                                   | 75 |
| 4° CAPITOLO:  |    |
| IL CASO PACIOTTI–CESPA .....  | 81 |
| 4.1 LE SOCIETÀ PARTECIPANTI .....   | 81 |
| 4.1.1 L'incorporante .....  | 81 |
| 4.1.2 L'incorporata .....   | 83 |
| 4.2 IL PROGETTO DI FUSIONE.....   | 85 |
| 4.3 SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI<br>CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE ..... | 88 |
| 4.3.1 Adempimenti relativi alla esecuzione ed alla registrazione dell'atto di<br>fusione.....                   | 89 |
| 4.3.2 Adempimenti presso il registro delle imprese .....  | 90 |
| 4.3.3 Adempimenti fiscali.....  | 91 |
| 4.3.4 Adempimenti relativi al personale dipendente .....  | 92 |
| 4.3.5 Altri adempimenti .....   | 94 |
| 4.4 ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI .....   | 94 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 4.5 ASPETTI FISCALI GENERALI ..... | 99  |
| CONCLUSIONI .....                  | 101 |
| BIBLIOGRAFIA .....                 | 103 |
| SITOGRAFIA.....                    | 105 |
| RINGRAZIAMENTI.....                | 106 |

## **INTRODUZIONE**

Le operazioni straordinarie sono interventi di ristrutturazione societaria ed organizzativa in grado di impattare sulle strutture aziendali, sugli assetti produttivi e di governance, sulle risorse umane e patrimoniali e sui profili gestionali di una società. Queste operazioni sono la risposta dell'impresa al mutamento del contesto interno o esterno in cui essa opera al fine di mettere in pratica strategie per la continuazione dell'attività o per la valorizzazione del capitale investito.

Il presente elaborato analizza la fusione e la scissione, a livello globale, passando in rassegna i vari aspetti civili, contabili e fiscali, ma l'attenzione si focalizza su una tipologia particolare di fusione e scissione, ossia quella inversa.

L'obiettivo della tesi, infatti, è quello di andare a studiare le peculiarità e le problematiche di tale fattispecie, ma anche le motivazioni che spingono ad attuare una fusione e una scissione inversa, piuttosto che "classica".

Il lavoro è articolato in quattro capitoli. Il primo capitolo, dopo aver passato in rassegna le varie forme di fusione e scissione, il procedimento con cui vengono attuate, nonché gli effetti che producono nelle società risultanti, tratta a livello generale i vari aspetti contabili e fiscali, con un cenno anche alla disciplina antielusiva. Il secondo capitolo, invece, propone un confronto tra i principi

contabili nazionali e internazionali, che in tema di aggregazioni aziendali risultano in contrasto rispetto alla normativa nazionale.

Il terzo capitolo, tratta il tema principale, oggetto della tesi, con particolare riguardo agli aspetti più controversi e tutt'oggi ancora discussi della fusione e scissione inversa. Infine, nell'ultimo capitolo, allo scopo di avere un riscontro pratico di quanto esposto nelle pagine precedenti, si riporta e si esamina un caso concreto di fusione inversa.

## **1° CAPITOLO:**

### **CONSIDERAZIONI GENERALI SU FUSIONE E SCISSIONE**

#### **1.1 NOZIONE, TIPOLOGIE E MOTIVAZIONI**

La fusione è un'operazione di carattere straordinario e rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

L'istituto della fusione è regolato dal Codice Civile nella Sezione II del Capo X, Titolo V (artt. da 2501 a 2505-quater). La normativa civilistica non fornisce una definizione specifica, ma si limita ad indicare le diverse forme con cui si può realizzare, infatti l'art. 2501, comma 1, c.c., contempla due tipologie di fusione:

- fusione propria o per unione, nella quale le società partecipanti all'operazione si estinguono, dando origine ad una nuova entità giuridica. In questa ipotesi le azioni o quote della società risultante sono assegnate ai soci delle società fuse in cambio di quelle da essi precedentemente detenute nelle società medesime;
- fusione per incorporazione, nella quale la società incorporata si estingue, mentre l'incorporante sarà tenuta ad aumentare il proprio capitale sociale

al fine di assegnare azioni o quote a favore dei soci delle società incorporate in concambio di quelle da questi detenute nelle incorporate stesse. In tal caso si deve ulteriormente distinguere tra:

- fusione per incorporazione di società fra le quali esiste un rapporto di partecipazione;
- fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione.

Inoltre, dal punto di vista soggettivo, è possibile distinguere tra:

- fusione omogenea, che ha luogo fra società dello stesso tipo, ad esempio fra società di persone oppure fra società di capitali;
- fusione eterogenea fra società di tipo diverso;
- fusione progressiva, di società di persone in società di capitali;
- fusione regressiva, di società di capitali in società di persone.

Non è consentita per espressa previsione normativa, la partecipazione alla fusione alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2501. comma 2 c.c.), mentre è stato eliminato il divieto di partecipazione per le società sottoposte a procedure concorsuali.

I motivi che inducono le imprese ad operare una fusione sono molteplici:

- produttivi: miglior sfruttamento di impianti e attrezzature, incremento della capacità produttiva, integrazione dei processi produttivi;



- tecnologici: la fusione può consentire di sfruttare risorse immateriali o impianti non facilmente disponibili sul mercato di cui invece è provvista l'incorporata (brevetti, marchi, licenze, *know how*, ecc.), nonché di realizzare economie di scala;
- logistici: ottimizzazione del processo produttivo (trasporto, magazzinaggio e distribuzione);
- commerciali: riduzione della concorrenza e migliori condizioni contrattuali sugli acquisti e sulle vendite;
- amministrativi: riduzione dei costi, razionalizzazione e ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse umane e tecnologiche grazie all'accentramento della funzione amministrativa;
- finanziari: attenuazione degli squilibri finanziari presenti nelle imprese partecipanti alla fusione e miglioramento delle condizioni di negoziazione del credito sul mercato e nei confronti degli istituti finanziari.

Così come per la fusione anche per la scissione non esiste una definizione specifica fornita dalla normativa civilistica, che si limita a descrivere le modalità attraverso le quali può essere attuata.

L'istituto della scissione è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, attuativo della VI Direttiva CEE, è disciplinato dal Codice Civile, più nello specifico dall'art. 2506 al 2506-quater, ed è applicabile a tutte le

tipologie di società lucrative e cooperative, ad esclusione delle società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo.

La scissione può essere definita come l'operazione "inversa" alla fusione, con cui si suddivide tutto o parte del patrimonio della società scissa trasferendolo ad una o più società già esistenti o di nuova costituzione, le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa.

Con riferimento alle tipologie di scissione, descritte dall'art. 2506 del c.c., la prima distinzione può essere effettuata dal punto di vista della scissa tra:

- scissione totale, che determina l'estinzione della scissa; tale operazione presuppone quindi sempre una pluralità di società beneficiarie, in quanto, se quest'ultima venisse a mancare, si avrebbe una fusione e non una scissione;
- scissione parziale, in cui la scissa rimane in vita e continua la propria attività.

Dal punto di vista della o delle società beneficiarie invece si possono avere le seguenti varianti:

- scissione per incorporazione nel caso in cui le beneficiarie siano delle società preesistenti;
- scissione a favore di società neocostituite.

Nel caso di scissione a favore di società preesistenti viene quindi a configurarsi una sorta di “fusione parziale”, intesa quale aggregazione di parti di patrimonio tra due o più società.

Considerando poi una delle caratteristiche della scissione, ossia il fatto che le azioni o quote della beneficiaria vengono assegnate ai soci della scissa, si potrà avere la:

- scissione proporzionale: quando i soci della scissa partecipano nella o nelle beneficiarie con le stesse percentuali cui partecipavano nella scissa;
- scissione non proporzionale: quando viceversa i soci della scissa non partecipano nella o nelle beneficiarie nelle medesime proporzioni cui partecipavano nella scissa.

La scissione, generalmente, risponde alla necessità di separare le diverse attività o i diversi rami di un’impresa, per diverse ragioni<sup>1</sup>:

- fronteggiare uno stato di crisi, mediante la divisione delle attività in perdita da quelle redditizie, oppure delle attività rischiose, da quelle meno rischiose. Il caso tipico è quello della scissione dell’attività immobiliare, ritenuta a basso rischio, da quella industriale, propria dell’impresa, che invece è senza dubbio ad alto rischio;
- risolvere dissidi tra soci, anche nel caso del passaggio generazionale;

---

<sup>1</sup> G. SAVIOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2008, pag. 351.

- migliorare l'efficienza, operando con dimensioni produttive più ridotte e quindi più specialistiche, ovvero condurre separatamente determinate linee di prodotti e/o servizi.

## 1.2 ASPETTI CIVILISTICI

### 1.2.1 Le fasi della procedura e i documenti

Il procedimento di fusione è ricco e articolato e si può idealmente dividere in due grandi fasi: una preparatoria, necessaria a garantire una completa informazione ai soci e ai terzi, seguita da una di attuazione, che culmina con la redazione dell'atto di fusione<sup>2</sup>. Il progetto di fusione, è il documento cardine a cura dell'organo amministrativo di ciascuna società partecipante; può essere redatto in forma libera, vi sono tuttavia alcuni elementi che devono necessariamente essere presenti, e che vengono esplicitati dall'art. 2501-ter comma 1, c.c.

Nello specifico deve risultare:

- a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle singole società partecipanti;

---

<sup>2</sup> L. CEPPELLINI & ASSOCIATI, *Operazioni straordinarie*, Ipsoa, 2018, pag. 885.

- b) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione (o di quella incorporante);
- c) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- d) le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- e) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società risultante o incorporante;
- g) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi da azioni;
- h) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Con la riforma del diritto societario, il comma 2 dello stesso articolo, introduce la possibilità di un conguaglio in denaro, che in ogni caso non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite, qualora non sia possibile assegnare ad un socio un numero intero di azioni o quote.

Il progetto di fusione dovrà poi esser depositato nel registro delle imprese per l'iscrizione, o in alternativa pubblicato nel sito internet della società.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo

che i soci rinuncino con consenso unanime, termine ridotto a quindici giorni se alla fusione non partecipano società per azioni e società in accomandita per azioni (art 2505 quater). Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, sono tenuti a redigere la situazione patrimoniale delle società stesse (art. 2501 quater) riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno di pubblicazione del progetto di fusione, ma può anche essere sostituita dal bilancio d'esercizio se questo si è chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In merito alla forma e al contenuto si rimanda alle norme previste per la redazione del bilancio d'esercizio. La funzione principale è quella di fornire le informazioni necessarie ai soci e ai creditori sociali affinché possano valutare i vantaggi e gli eventuali svantaggi dell'operazione<sup>3</sup>. La situazione patrimoniale non è necessaria se i soci di tutte le società partecipanti vi rinunciano all'unanimità.

Per le società quotate nei mercati regolamentati, quest'ultima può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale, purché non sia riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno del deposito o di pubblicazione della situazione patrimoniale. L'ultimo documento a carico dell'organo amministrativo è la relazione di accompagnamento al progetto da presentare all'assemblea dei soci.

Nello specifico, la relazione ha lo scopo di illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio

---

<sup>3</sup> E. ZANETTI, *Manuale delle operazioni straordinarie*, Eutekne, Torino, 2013, pag. 510.

delle azioni o delle quote; dovrà altresì indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio ed eventuali difficoltà di valutazioni incontrate<sup>4</sup>.

Anche in questo caso la relazione non è richiesta se tutti soci vi rinunciano.

Completa la serie dei documenti prodromici alla fusione la relazione degli esperti (art. 2501-sexies). Essa si sostanzia in un parere motivato sulla congruità del rapporto di cambio, infatti deve contenere una descrizione del metodo utilizzato per determinare il rapporto di cambio, un parere sull'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione, ed eventuali difficoltà di valutazione.

Gli esperti vanno scelti da ciascuna società tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione, ma se l'incorporante o la società risultante dalla fusione ha il capitale rappresentato da azioni, la designazione è fatta dal tribunale del luogo in cui ha sede tale società esperti. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto deve essere scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob.

Nel caso di fusione di società di persone con società di capitali, agli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è affidato anche il compito di redigere la relazione di stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell'art. 2343 c.c. Di nuovo troviamo l'esonero dalla relazione degli esperti con il consenso favorevole di tutti i soci.

---

<sup>4</sup> G. FARNETTI, G. SAVIOLI, *La scissione di società*, Etas Libri, Milano, 1993, pag. 184.

Negli articoli successivi il legislatore si occupa di definire i termini di scadenza entro i quali dovranno essere pubblicati i documenti sopra citati; tale termine è fissato a trenta giorni precedenti la data di decisione in ordine alla fusione, che si concluderà con l'approvazione del progetto e la stipula dell'atto di fusione.

Nelle società di persone, se non diversamente previsto dall'atto costitutivo, l'approvazione avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, a differenza delle società di capitali, per le quali è richiesta la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo. Le delibere di fusione delle singole società, insieme ai documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c., devono essere depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese e l'operazione di fusione può essere attuata solo dopo che sono decorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delibera delle società partecipanti, a meno che ci sia il consenso di tutti i creditori anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso, o ancora il deposito delle somme corrispondenti presso un intermediario bancario.

Il termine dei sessanta giorni è ridotto a trenta se alla fusione non partecipano società per azioni e società in accomandita per azioni (art 2505 quater).

Al fine di tutelare gli obbligazionisti, anche quest'ultimi hanno il diritto di far opposizione alla fusione, a meno che l'operazione non sia stata approvata dalla stessa assemblea degli obbligazionisti. Il procedimento di fusione si conclude con



la stipula dell'atto di fusione (art. 2504 c.c.) da parte delle società interessate, esso deve essere sempre redatto in forma di atto pubblico e depositato entro trenta giorni a cura del notaio per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Passando all'iter dell'operazione di scissione, esso ricalca sostanzialmente quello previsto per la fusione, infatti il legislatore, data la similarità tra le due operazioni, ha fatto ampio ricorso alla tecnica del rinvio. I vari adempimenti, nonché documenti propedeutici alla scissione sono gli stessi previsti per la fusione, perciò verranno analizzate solo le principali differenze e gli aspetti specifici.

Innanzitutto il processo di scissione deve contenere, oltre i dati previsti per la fusione, anche la descrizione puntuale degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, la sorte delle sopravvenienze attive o passive connesse agli elementi trasferiti o ad essi indistintamente riferite e soprattutto la ripartizione delle variazioni di patrimonio netto relative al periodo compreso tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data di effetto della scissione. Un altro elemento importante che deve risultare dal progetto di scissione è il criterio di ripartizione delle azioni o quote della o delle società beneficiarie.

Infatti, come visto in precedenza, c'è la possibilità che la scissione non sia proporzionale; tale previsione, che muta gli assetti proprietari, deve essere espressamente prevista nel progetto, che deve altresì prevedere il diritto per i soci dissenzienti di far acquistare le proprie partecipazioni, per un corrispettivo determinato sulla base dei criteri stabiliti per il recesso, ed indicare i soggetti a

carico dei quali è posto l'obbligo di acquisto. Restando in tema di azioni e quote, il progetto può prevedere, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni di essi non vengano distribuite azioni o quote della o delle beneficiarie, ma della scissa.

Inoltre, un caso particolare, inerente al progetto di scissione, quando la o le beneficiarie sono di nuova costituzione, riguarda la possibilità di non designare nel relativo progetto i componenti degli organi sociali della nuova società, perché la nomina potrà essere operata con la delibera di approvazione del progetto, oppure delegata al soggetto legittimato a stipulare l'atto di scissione<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda gli altri documenti, si rinvia alla normativa sulla fusione; occorre solamente precisare che nel caso l'operazione di scissione si realizzi mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o crediti, c'è da inserire nella relazione dell'organo amministrativo la relazione di stima ex-art. 2343 del c.c. Inoltre si sottolinea che, nelle ipotesi di scissione di società di persone a favore di beneficiarie che assumono la forma giuridica di società di capitali, si debbono applicare le norme previste in tema di trasformazione, inclusa la perizia di stima. La relazione dell'esperto non è invece richiesta se la scissione è di tipo proporzionale ed avviene a favore di una società di nuova costituzione, e più in generale, in tutti quei casi in cui non può comportare in alcun modo una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all'operazione e la beneficiaria non è preesistente.

---

<sup>5</sup> Massima L. A. del Comitato Notarile del Triveneto

Per ciò che concerne le fasi che vanno dalla delibera di scissione alla stipula dell'atto di scissione, non ci sono differenze rispetto alla fusione.

### 1.2.2 Effetti della fusione e della scissione

Ai sensi dell'art. 2504-bis co. 2 c.c. la fusione ha effetto in corrispondenza della data in cui risulta iscritto l'atto di fusione nel registro delle imprese.

A partire da questa data, le società fuse o incorporate si estinguono e la società risultante o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, purché anteriori alla fusione. Tuttavia, per le sole fusioni per incorporazione è possibile posticipare gli effetti; ciò trae la propria ratio dal fatto che il legislatore non può consentire la nascita di una nuova società, rinviando ad un momento successivo l'assunzione del suo patrimonio.

Viceversa, alcuni effetti interni della fusione possono essere retrodatati, ciò vale sia per le fusioni proprie che per quelle per incorporazione.

In particolare è possibile retrodatare gli effetti della fusione, limitatamente alla data dalla quale le azioni o quote derivanti dalla società risultante dalla fusione o incorporante partecipano agli utili e alla data dalla quale le operazioni delle

società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante (c.d. retrodatazione contabile).

È evidente quindi, che la retrodatazione ha effetto unicamente tra le parti, ed è preclusa per quanto concerne i rapporti che intercorrono con i terzi; ad eccezione dell'ipotesi prevista in ambito fiscale dall'art. 172 co. 9 del TUIR, che consente di retrodatare l'efficacia della fusione nei rapporti con l'Erario, per quel che riguarda l'applicazione delle imposte sul reddito (c.d. retrodatazione ai fini delle imposte dirette). Per gli effetti della scissione si rimanda a quanto appena detto per la fusione, dato che non ci sono differenze.

### 1.2.3 Fusione e scissione semplificata

Con riferimento alla fusione, l'art. 6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, (c.d. riforma del diritto societario) ha apportato alcune modifiche al Codice Civile, individuando quattro tipologie distinte di fusione, per le quali è prevista una procedura specifica e in alcuni casi semplificata, al fine di ridurre la tempistica e i costi, ovvero:

- a) fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis);
- b) fusione per incorporazione di società interamente possedute (art. 2505);

- c) fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90% (art. 2505-bis);
- d) fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art. 2505-quater).

a) Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ( *leveraged buy out* )

È uno strumento utilizzato per diventare proprietari diretti di una società attraverso finanziamenti esterni garantiti dalla stessa società acquisita.

Nello specifico, infatti, viene costituita una nuova società, che richiede un prestito al fine di acquisire una società target preesistente, e poi per effetto della fusione, il patrimonio di quest'ultima diviene garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti. Ai fini dell'operazione è necessaria un'opportuna valutazione della convenienza, in modo tale da non esporre le società ad un elevato rischio finanziario. Il progetto di fusione, in questi casi, dovrà contenere le ragioni che giustificano l'operazione e dovrà contenere un piano economico e finanziario che indichi la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Dovrà essere altresì allegata una relazione da parte del revisore dei conti che si occupa della società target.

Non è invece applicabile la procedura semplificata prevista per l'incorporazione di società interamente possedute, o possedute almeno al 90%.

b) Fusione per incorporazione di società interamente possedute

Il Codice Civile prevede una procedura semplificata, infatti nel progetto di fusione non devono essere indicati il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché le relative modalità di assegnazioni delle stesse e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. Queste semplificazioni sono dovute al fatto che non vi sono soci terzi; inoltre non devono essere redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti. Per ridurre i tempi è consentito all'assemblea dei soci di delegare all'organo amministrativo la decisione in ordine alla fusione, che in ogni caso deve risultare da atto pubblico e deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto.

c) Fusione per incorporazione di società possedute almeno al 90%

In questa ipotesi, sia la società incorporante, che l'incorporata sono esonerate dall'obbligo di predisporre la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti sul rapporto di cambio.

Tale esonero è ammesso a condizione che l'incorporante dia la possibilità agli altri soci dell'incorporata di cedere le proprie azioni ad un prezzo non inferiore a quello previsto nelle ipotesi di recesso. Quanto alla delibera di incorporazione, essa può essere approvata dall'organo amministrativo, come disposto per le incorporazioni di società interamente possedute, tuttavia i soci dell'incorporante

che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere che il progetto di fusione sia approvato dall'assemblea dei soci.

d) Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

In questa tipologia di operazioni rientrano ad esempio, le fusioni tra società a responsabilità limitata o quelle tra una società di persone e una a responsabilità limitata. La differenza più rilevante è che in tali operazioni è consentita la partecipazione anche alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, è altresì previsto l'esonero dalla redazione della relazione degli esperti con il consenso unanime di tutti i soci e, come già evidenziato, sono dimezzati i termini che intercorrono tra l'iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione dei soci, nonché quelli entro cui può essere attuata l'opposizione dei creditori. Anche alle scissioni, per espresso richiamo dell'art. 2506-ter, ultimo comma, si applicano le semplificazioni procedurali previste per le operazioni di fusione per incorporazioni di società interamente possedute e possedute al 90%.

Non c'è invece nessun rinvio all'art. 2501-bis, che disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, tuttavia la dottrina prevalente ritiene possa applicarsi per analogia la disciplina prevista per le fusioni, nei casi di scissioni strumentali al rimborso o alla garanzia di un debito contratto dalla beneficiaria per l'acquisto del controllo della scissa. Nessun richiamo da parte del Codice Civile

nemmeno per l'art.2506-ter del c.c, che disciplina le fusioni a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. La dottrina si è divisa in due su tale argomento: la tesi permissiva invoca il principio di parità di trattamento per operazioni analoghe, mentre la tesi restrittiva, che ad oggi sembra essere quella prevalente, propende per motivi prudenziali, alla non applicabilità delle agevolazioni.

### **1.3 ASPETTI CONTABILI (CENNI)**

#### **1.3.1 La disciplina generale**

Il perfezionamento di un'operazione di fusione o di scissione comporta lo spostamento, nello Stato patrimoniale della società risultante/incorporante, nel caso della fusione, e delle beneficiarie per la scissione, di tutte le attività e passività delle società fuse/incorporate e di quelle scisse.

In applicazione dell'art. 2504-bis co. 4, c.c, la società risultante/incorporante, nonché ciascuna beneficiaria deve iscrivere le attività e le passività provenienti dalle società fuse/incorporate e da quelle scisse, sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle medesime.



Tuttavia l'iscrizione delle attività e passività in regime di continuità dei valori contabili può determinare in capo alle società risultante/incorporante e alle beneficiarie l'emersione di differenze contabili.

La disciplina inerente a tali differenze contabili è la stessa per ambedue le operazioni, perciò nel prosieguo della trattazione, per semplicità, si farà riferimento solo all'operazione di fusione.

### 1.3.1 Differenze da annullamento

Le differenze da annullamento si originano nella fusione fra soggetti che sono legati tra loro da rapporti partecipativi, e derivano dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata, iscritto nel bilancio dell'incorporante, e la quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata di competenza dell'incorporante<sup>6</sup>. Quindi potrà emergere:

- un disavanzo da annullamento: nel caso in cui il valore della partecipazione annullata è maggiore rispetto alla corrispondente quota di patrimonio netto della società incorporata;

---

<sup>6</sup> L. CEPPELLINI & ASSOCIATI, *Operazioni straordinarie*, Ipsoa, 2018, pag. 923.

- un avanzo da annullamento: nell'ipotesi opposta in cui il valore della partecipazione annullata è inferiore alla quota di pertinenza del patrimonio netto dell'incorporata.

Queste differenze possono dipendere da svariati motivi, spesso in linea generale, sono imputabili alle differenti modalità di contabilizzazione delle partecipazioni ante-fusione; nello specifico con il criterio del patrimonio netto le differenze di fusione dovrebbero diminuire, mentre con il metodo di valutazione al costo d'acquisto viene limitata la possibilità di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, in quanto si basa su un valore svincolato dall'andamento della gestione della partecipata<sup>7</sup>.

La modalità di contabilizzazione del disavanzo dipende dall'origine e dalla natura dello stesso, a tal proposito l'OIC 4 evidenzia le cause principali.

Nel caso più frequente in cui l'insorgenza di un disavanzo da annullamento rappresenti l'esteriorizzazione nella contabilità dell'incorporante, dei plusvalori latenti nella contabilità dell'incorporata (marchi, brevetti, *know how*, ecc.), si procede alla contabilizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2504-bis, ossia prioritariamente deve essere imputato ad incremento delle attività e passività e, solo in via residuale, ad avviamento.

In conformità dell'art. 2426 c.c., l'avviamento dovrà essere ammortizzato per la durata della sua presunta vita utile, assoggettato al test di verifica del valore e,

---

<sup>7</sup> R. MORO VISCONTI, *OIC 4 differenze di fusione*, in *Impresa c.i.* n. 11/2007, pag. 1485.

nelle ipotesi di perdite durevoli, il costo residuo non ancora ammortizzato deve essere ridotto o annullato. Nelle ipotesi in cui il disavanzo dipenda, invece, da perdite pregresse, accumulate dall'incorporata, che ne hanno diminuito il patrimonio netto contabile, senza però che in capo all'incorporante ciò abbia dato luogo ad una svalutazione della corrispondente partecipazione; o ancora nel caso in cui la partecipazione sia stata acquistata ad un prezzo troppo elevato rispetto al suo valore effettivo, integrando gli estremi del “cattivo affare”, tale disavanzo dovrà essere eliminato, ovvero essere portato a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensato con una o più riserve, e se questo non è possibile imputato tra i componenti negativi di Conto economico.

Così come per il disavanzo, anche l'insorgenza di un avanzo da annullamento, può derivare da una molteplicità di cause, che incidono sulla relativa contabilizzazione dello stesso. Nello specifico, secondo quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 4, del c.c., l'avanzo che abbia natura di utile, si pensi all'acquisto di una partecipazione ad un prezzo particolarmente vantaggioso, o corrispondente a rivalutazione di beni della partecipata, dovrà essere iscritto in un'apposita riserva di patrimonio netto denominata “ Riserva avanzo di fusione”, come previsto dal Principio Contabile 28, o utilizzato per la ricostituzione, nel bilancio dell'incorporante, di riserve in sospensione d'imposta (art. 172 del TUIR). Diverso è il trattamento dell'avanzo che rappresenti il valore attuale di oneri o perdite future della partecipata o un *badwill* per insufficiente redditività, in

queste ipotesi infatti, va iscritto in un apposito fondo rischi, utilizzabile negli esercizi successivi al verificarsi degli oneri, delle perdite o dei minori utili previsti<sup>8</sup>.

### 1.3.2 Differenze da concambio

Le differenze da concambio, a differenza delle precedenti, si generano anche nelle fusioni tra società non legate da rapporti di partecipazione, e sono determinate dalla differenza esistente tra il valore dell'aumento del capitale sociale dell'incorporante, e la quota di patrimonio netto contabile dell'incorporata di competenza dei soci terzi. Potrà quindi emergere:

- un disavanzo da concambio: nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata;
- un avanzo da concambio: nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata.

---

<sup>8</sup> M. CONFALONIERI, *Trasformazione, Fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012, pag. 211.

Il disavanzo da concambio “deriva normalmente, dalla mancata coincidenza fra i valori economici effettivi e i valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate e dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dell’incorporante e patrimonio netto contabile dell’incorporata”<sup>9</sup>.

Secondo una parte consistente della dottrina<sup>10</sup>, non è applicabile l’art. 2504-bis, comma 4, del c.c. Tuttavia questa tesi non è condivisa da tutti, in quanto il rapporto di cambio, determinato a seguito di un accordo tra le parti, corrisponde al costo di acquisizione dell’incorporata ed è giustificato dal maggior valore dell’incorporata rispetto al suo attivo netto contabile.

Si ritiene pertanto, che il disavanzo possa essere allocato in via prioritaria agli elementi dell’attivo e del passivo e, soltanto in via residuale, ad avviamento.

Al fine di assicurare l’effettività del nuovo capitale sociale, però, è necessaria la relazione di stima del patrimonio della società incorporata<sup>11</sup>.

L’avanzo da concambio, come ritenuto dalla dottrina prevalente, risulta assimilabile ad una “Riserva sovrapprezzo azioni” o ad una generica riserva di capitale. L’avanzo sarà iscritto in una “Riserva avanzo di fusione” qualora non ricorrano le condizioni per l’iscrizione dello stesso, nel “Fondo per rischi per

---

<sup>9</sup> OIC 4

<sup>10</sup> M. CARATTOZZOLO, *I criteri di formazione del primo bilancio post fusione*, Le Società, 2004, pag. 1640.

<sup>11</sup> Massima n. 72 del 2005 del Consiglio Notarile di Milano in tema di “*imputazione del disavanzo da concambio nella fusione e nella scissione*”.

oneri e perdite future”. Inoltre come per l’avanzo da annullamento, anche quello da concambio, nella prassi viene utilizzato tutto o in parte per la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta.

### 1.3.3 Fusione e scissione negativa

Un caso particolare, che nella pratica professionale accade non di rado, è quello che consiste nella valutazione dell’opportunità o della necessità di trasferire un aggregato di elementi patrimoniali attivi e passivi il cui valore netto contabile è negativo. Nello specifico si riscontra soprattutto nell’operazione di scissione, non a caso anche il principio OIC 4 menziona questa possibilità solo nella parte seconda dedicata alla scissione, al paragrafo 4.3.3, tuttavia quanto di seguito esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche alla fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo, ma reale positivo.

Per scissione negativa si intende l’operazione con la quale viene assegnato, a una o più beneficiarie, un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi con valore contabile netto negativo, distinguendo l’ipotesi in cui il patrimonio scisso sia contabilmente negativo, ma con valore reale positivo, da quello in cui l’assegnazione riguardi elementi patrimoniali di valore sia contabile che economico negativo. Innanzitutto, con riguardo alle finalità perseguibili con tale

particolare fattispecie ci sono quelle di riorganizzazione e ristrutturazione degli assetti societari, ma soprattutto viene utilizzata in situazioni di crisi d'impresa, nonché all'interno del procedimento di liquidazione, purché nelle società partecipanti non sia iniziata la distribuzione dell'attivo.

Dal punto di vista operativo, la scissione di una parte di patrimonio netto negativo comporta indubbiamente un beneficio per la società scissa, in quanto consente di riallocare *assets* ritenuti non più strategici, con conseguente riduzione dei costi e un miglioramento della situazione patrimoniale finanziaria.

Per la società beneficiaria, invece, l'operazione presenta vantaggi nel caso gli *assets* patrimoniali assegnati siano sottostimati o laddove i rami d'azienda assegnati, nonostante il valore contabile negativo, abbiano notevoli potenzialità future di produrre reddito. Entrando nel merito della legittimità dell'operazione, da un punto di vista civilistico, sono molte le questioni dibattute.

Con riguardo alla scissione di un patrimonio netto contabile negativo a valore reale positivo, l'orientamento prevalente della dottrina<sup>12</sup> si è espresso favorevolmente, a condizione che i diritti patrimoniali dei soci della scissa siano tutelati, in particolare il diritto al concambio, il valore economico di quanto trasferito sia positivo e la beneficiaria sia preesistente. In merito alla

---

<sup>12</sup> A. PATRONI GRIFFI, *Fusioni e scissioni di società*, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 45 ss.; G.B. PORTALE, *La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni*, in "Riv. Soc.", 2000, pag. 494; G. PALMIERI, *Scissione di società e circolazione d'azienda*, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 136.

qualificazione della beneficiaria, una parte della dottrina riconosce la validità della scissione negativa, solo se l'assegnazione è effettuata a favore di una società beneficiaria preesistente, poiché in caso contrario, non vi sarebbe un patrimonio netto in grado di assorbire il valore contabile negativo<sup>13</sup>. Nella stessa direzione si sono espressi anche i giudici di legittimità, i quali hanno statuito che la beneficiaria non può essere di nuova costituzione, in quanto non sussisterebbe alcun valore di cambio<sup>14</sup>. Viceversa, il Consiglio Notarile di Milano ammette la possibilità di una scissione con patrimonio netto negativo, anche quando la beneficiaria sia di nuova costituzione, purché l'operazione sia corredata da una relazione di stima del patrimonio della scissa, redatta ai sensi dell'art. 2343 (per le S.p.A.) e dell'art. 2465 c.c. (per le S.r.l.). Da tale attestazione deve risultare l'esistenza di un valore a copertura del netto patrimoniale negativo assegnato alla beneficiaria<sup>15</sup>. In una posizione intermedia si colloca un recente orientamento notarile<sup>16</sup>, che ritiene legittima la scissione negativa a favore di una beneficiaria neocostituita, quando si procede a rivalutare il netto patrimoniale, oggetto di assegnazione alla beneficiaria, secondo il suo valore corrente, al fine di far emergere un valore positivo supportato da perizia redatta da un esperto.

---

<sup>13</sup> OIC 4, par. 4.3.3; Massima L.E.1 del Comitato Notarile del Triveneto; R. PERROTTA, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 310.

<sup>14</sup> Cass. Sent. N. 26043, 20 novembre 2013.

<sup>15</sup> Massima n. 72 Consiglio Notarile di Milano.

<sup>16</sup> Massima n. 1 e 2, Luglio 2016, Consiglio notarile di Roma.



Invece, nel caso si mantengano nella contabilità della beneficiaria gli stessi valori negativi a cui erano iscritti gli elementi patrimoniali assegnati nelle scritture contabili della scissa, sarà necessario che l'operazione soddisfi almeno una delle seguenti due condizioni:

- la società beneficiaria dovrà essere necessariamente preesistente e possedere un patrimonio netto che abbia un saldo positivo tale da assorbire il netto negativo assegnatole, senza la possibilità che si verifichi la riduzione del capitale sotto il minimo legale;
- la società beneficiaria dovrà trovarsi in stato di liquidazione e continuare ad esserlo anche successivamente alla scissione.

Ulteriore tematica oggetto di contrasto tra diversi orientamenti è l'ammissibilità della scissione reale negativa, ovvero quella in cui anche il valore economico reale, e non solo quello contabile sia negativo. In senso sfavorevole si è espressa buona parte della dottrina e della giurisprudenza, ritenendo che in tale particolare fattispecie non potrebbe sussistere nessun rapporto di cambio, con conseguente impossibilità di assegnazione di azioni o quote della beneficiaria.

A sostegno della legittimità dell'operazione, invece, troviamo l'orientamento del Consiglio notarile di Roma, citato sopra, il quale sostiene che il concambio sarebbe possibile, anche nel caso di patrimonio netto negativo in termini di valori reali:

- nelle ipotesi di scissione parziale, mediante l'assegnazione di azioni o quote della scissa non in favore dei soci della scissa, bensì in favore dei soci della beneficiaria;
- nell'ipotesi di scissione totale, in cui partecipano necessariamente più beneficiarie, mediante l'attribuzione ai soci della beneficiari, già preesistente e assegnataria del patrimonio netto negativo in termini reali della scissa, di partecipazioni nelle altre beneficiarie.

Infine, passando ad analizzare il principio contabile OIC 4, dobbiamo innanzitutto precisare che esso ammette soltanto l'operazione di scissione con trasferimento da parte della scissa di un patrimonio netto negativo, a condizione che il valore economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente.

Nel caso della scissione parziale, la differenza che si genera in capo alla scissa, per effetto del trasferimento di un valore contabile negativo, comporta un incremento del patrimonio netto in misura pari a valore netto trasferito alla beneficiaria, che deve essere allocata in apposita riserva<sup>17</sup>. La società beneficiaria, al contrario, dovrà iscrivere gli elementi dell'attivo e del passivo sulla base dei medesimi valori contabili risultanti in capo alla scissa alla data di effetto della scissione e in contropartita annullare parzialmente il valore contabile della partecipazione posseduta nella scissa. Dovrà poi rilevare la differenza da annullamento e/o concambio; in tal caso tenendo conto che il valore netto

---

<sup>17</sup> G. SCONNAMIGLIO, *Le scissioni*, Utet, Torino, 2004, p. 150.

contabile degli elementi patrimoniali della scissa trasferiti alla beneficiaria è negativo, si dovrebbe realizzare un disavanzo da concambio.

## **1.4 ASPETTI FISCALI**

Il trattamento fiscale applicabile alla fusione è disciplinato dall'art. 172 del TUIR, mentre quello relativo alla scissione al successivo articolo 173, che per talune fattispecie detta norme sostanzialmente analoghe a quelle della fusione, con i necessari adattamenti, conseguenti alla diversa struttura dell'operazione; mentre per altri aspetti non riscontrabili nella fusione, stabilisce delle norme specifiche.

### **1.4.1 Imposte dirette**

Ai fini delle imposte sui redditi, la fusione è un'operazione neutrale.

Il primo e il secondo comma dell'art. 172 sanciscono la neutralità in capo alle società partecipanti, specificando che la fusione non dà luogo a realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e all'avviamento; prosegue poi specificando che, ai fini della determinazione del reddito delle suddette società, l'avanzo o il disavanzo di scissione devono considerarsi fiscalmente

irrilevanti. Il terzo comma, invece, enuncia la neutralità in capo ai soci, stabilendo l'irrilevanza fiscale del concambio delle partecipazioni, sia nella fusione propria, che in quella per incorporazione. Tuttavia c'è una deroga a questo principio generale di neutralità fiscale, ossia c'è la possibilità per la società risultante dalla fusione o (incorporante) di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nella contabilità della società incorporante, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, con il conseguente riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni interessati. Quanto detto fino ad ora vale anche per la scissione. Stante l'effetto successorio della fusione, anche ai fini delle imposte sui redditi, la società risultante o incorporante subentra nelle posizioni soggettive che erano proprie delle società fuse o incorporate, salvo quanto stabilito nel quinto e settimo comma, che saranno trattati successivamente.

Tra i diritti rientrano, ad esempio, quelli inerenti ai crediti d'imposta vantati dalle società fuse o incorporate nei confronti dell'Erario, nonché particolari agevolazioni concesse alle società fuse o incorporate<sup>18</sup>.

Gli obblighi, invece, consistono nel presentare la dichiarazione dei redditi delle società fuse o incorporate relativa all'esercizio precedente a quello di efficacia della fusione, e quella relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, in mancanza di retrodatazione degli effetti fiscali.

---

<sup>18</sup> Cfr. la Circolare n. 108/E del 3 maggio 1996.

Con riferimento alla scissione, invece, la ripartizione tra le società beneficiarie delle posizioni soggettive facenti capo alla scissa, trattato nel quarto comma dell'art.172 del TUIR, è uno degli aspetti più problematici.

Il primo punto su cui ci si interroga è proprio la definizione di “posizione soggettiva”, e dato il silenzio del legislatore tributario, l'amministrazione finanziaria è intervenuta, precisando che con tale espressione si comprendono tutte le situazioni giuridiche attive e passive, generate dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa. Quindi non si fa riferimento solo ai crediti e ai debiti d'imposta della società, ma anche a tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero dispiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione<sup>19</sup>.

Le disposizioni del quarto comma, tuttavia, non regolano il novero completo di tutte le possibili posizioni soggettive, che pertanto vengono disciplinate dai commi successivi. Nello specifico, il quinto comma, regola gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie, sia alle ritenute sui redditi altrui, stabilendo che in caso di scissione parziale, essi restano in capo alla scissa, viceversa, in caso di scissione totale, si trasferiscono alle beneficiarie in relazione alla quota di patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse.

Il sesto comma, invece, disciplina il trattamento applicabile ai fondi di accantonamento, ossia fondi di quiescenza e previdenza, rischi su crediti, fondi

---

<sup>19</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 marzo 2002, n.91/E.

per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e aeromobili, fondi per spese di ripristino o sostituzione di beni gratuitamente devolvibili e ancora fondi per manifestazioni a premio. Il valore fiscalmente riconosciuto di questi fondi della scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che dalla stessa, nel caso di scissione parziale, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. I successivi settimo e ottavo comma definiscono il trattamento fiscale delle rimanenze di magazzino e dei titoli iscritti nell'attivo circolante, operando una distinzione tra scissioni con o senza effetti retroattivi.

Nella prima ipotesi, le rimanenze si trasferiscono alla beneficiaria con la stessa stratificazione presente all'inizio del periodo d'imposta in capo alla scissa, e si sommano alle analoghe voci eventualmente già presenti in capo alla beneficiaria, alla data di inizio del periodo di imposta cui sono fatti retroagire gli effetti.

Viceversa, in caso di scissione parziale e in caso di scissione totale non retroattiva in società preesistenti, i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione.

#### 1.4.2 Le riserve in sospensione d'imposta

Il quinto comma dell'art. 172 del TUIR disciplina il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate e che gravano sulla società incorporante o risultante dalla fusione.

Gli obblighi di ricostituire tali riserve si differenziano a seconda che si tratti di riserve tassabili solo in caso di distribuzione (c.d. sospensione moderata) o di riserve tassabili anche in casi, diversi dalla distribuzione (c.d. sospensione radicale). Quest'ultime devono essere obbligatoriamente ricostituite nel patrimonio netto della società incorporante o risultante, pena il loro assoggettamento ad imposizione. La ricostituzione deve avvenire utilizzando prioritariamente l'eventuale avanzo di fusione, e se necessario, utilizzando altre riserve disponibili già esistenti dell'incorporante, e qualora anche queste siano incapienti, vincolando parte dell'aumento di capitale sociale<sup>20</sup>.

Con riferimento, invece, alle riserve in sospensione moderata, la società risultante o incorporante, deve ricostituire le riserve solo nelle ipotesi in cui vi sia un avanzo da fusione e/o vi sia stato un aumento di capitale dell'incorporante di ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione che viene concambiato. In merito a quanto detto sulle riserve in sospensione d'imposta, l'art. 173. co. 9 del TUIR, precisa che i riferimenti contenuti nell'art. 172, inerenti alla società risultante o incorporante possono essere estesi per analogia alle società

---

<sup>20</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate 18 settembre 2011, n. 131/E.

beneficiare nel caso della scissione. Nel concreto, pertanto, tali riserve sono ripartite tra le beneficiarie secondo il criterio proporzionale, in rapporto alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna beneficiaria; in caso di scissione parziale, però, le riserve in sospensione d'imposta della società scissa rimangono in capo a quest'ultima, e si riducono in misura corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile che viene trasferito alle beneficiarie o che rimane in capo alla scissa.

Se, invece, una determinata riserva è connessa con uno specifico elemento patrimoniale, la stessa deve essere ricostituita per intero dalla beneficiaria che ha acquisito tale elemento.

#### 1.4.3 Il riporto delle perdite fiscali

Altro aspetto fiscale di particolare interesse è il riporto fiscale delle perdite delle società partecipanti alla fusione e alla scissione.

Con riguardo alla fusione, l'art 172 co. 7, prevede che la società risultante o incorporante può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali di tutte le società partecipanti alla fusione, a condizione che non superino il patrimonio netto della stessa società, facendo riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio, o se inferiore, alla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c.



Dal patrimonio netto, però, vanno esclusi i conferimenti e i versamenti effettuati nei ventiquattro mesi anteriori la data della situazione patrimoniale, e devono essere ricompresi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Altra condizione fondamentale per la riportabilità delle perdite è il test di operatività della società che le ha prodotte, cioè dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiori al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Qualora questo test non fosse superato da parte di una società partecipante alla fusione, il riporto delle sue perdite fiscali pregresse non sarebbe ammesso.

Ulteriore limitazione si ha con riguardo alle fusioni che hanno comportato l'annullamento della partecipazione detenuta nell'incorporata da parte dell'incorporante; le perdite dell'incorporata non sono riportabili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni di tale azioni o quote dedotte dal reddito della società partecipante. La ratio sottesa a tale norma è quella di evitare una doppia deduzione delle perdite.

Infine l'ultimo periodo dell'art. 172 co. 7, prevede che possono essere riportati in avanti anche le eccedenze di interessi passivi, di tutte le società partecipanti alla fusione, che non si sono potuti dedurre nel periodo di imposta di competenza, per effetto di quanto previsto dall'art. 96 del TUIR.

In base a quanto previsto dall'art. 173 co. 10, il trattamento fiscale del riporto delle perdite, nelle scissioni, è regolato mediante rinvio a quanto già detto per la fusione. Si puntualizza solo che le perdite della società scissa devono essere ripartite in proporzione alla percentuale di patrimonio netto attribuita a ciascuna beneficiaria, nel caso di scissione totale, mentre nella scissione parziale, in proporzione alla percentuale di patrimonio netto attribuita a ciascuna beneficiaria e a quella rimasta alla scissa.

#### 1.4.4 Le imposte indirette

Ai fini delle imposte indirette la fusione e scissione non sono operazioni rilevanti ai fini IVA, in quanto ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. f), D.P.R. n. 633/1972, il passaggio di beni tra le società partecipanti non è considerato cessione.

Tuttavia ci sono diversi adempimenti IVA da assolvere, quali la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, la presentazione annuale della dichiarazione, nonché tutti gli adempimenti IVA previsti dall'art. 35 del D.P.R. 633/1972.

L'imposta di registro, invece, è dovuta in misura fissa, pari a 200 euro, a condizione però, che la fusione e la scissione avvenga tra società o enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola; se al

contrario interviene tra enti non commerciali, l'imposta di registro si applica nella misura proporzionale del 3%, a norma dell'art. 9 della Tariffa, parte I. allegata al D.P.R. n. 131/1986. Infine le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa, sempre pari a 200 euro.

#### 1.4.5 Disciplina antielusiva

Le operazioni straordinarie sono viste molto spesso con sospetto dall'Amministrazione finanziaria, che ne ha contestato l'elusività, volta a conseguire un vantaggio fiscale indebito.

L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73, che rende inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti, per molti anni ha rappresentato la normativa di riferimento per l'individuazione delle operazioni considerate elusive. Recentemente, però, la disciplina è stata riformata dal D. Lgs. n. 128 del 05.09.2015 che ha introdotto l'art. 10-bis rubricato "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale" nella L. n. 212/2000; e l'art. 37-bis è stato contestualmente abrogato.

In base a tale norma, affinché si possa configurare un'ipotesi di abuso di diritto, devono ricorrere determinante condizioni, riscontrabili nelle operazioni poste in essere, quali assenza di sostanza economica, vantaggio fiscale indebito ed essenzialità del vantaggio fiscale indebito. Affinché sia applicabile la disciplina dell'abuso del diritto gli elementi citati devono sussistere congiuntamente.

Qualora l'Amministrazione dovesse riscontrare la presenza di tutte le condizioni sarà tenuta a valutare la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, che possono escludere l'abusività dell'operazione. Resta ferma in ogni caso, la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi, offerti dalla legge, e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, il c. d. diritto d'opzione<sup>21</sup>.

Il contribuente, infatti, può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra i vari fatti, atti, contratti, quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.

In merito alla fusione, a titolo esemplificativo, è possibile menzionare il caso di un'operazione di fusione per incorporazione, in cui l'incorporata possedeva alcuni beni immateriali che erano stati concessi in licenza all'incorporante prima dell'operazione, determinando per quest'ultima, nell'ambito dell'esercizio dell'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali (*patent box*), una penalizzazione nel calcolo del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi, il c.d. *nexus ratio*.

---

<sup>21</sup> Assonime, circolare 4 agosto 2016, n. 21.

In questa circostanza la penalizzazione derivava dal fatto che al denominatore sono inserite le royalties in misura integrale, mentre al numeratore in misura parziale. Premesso ciò, la fusione avrebbe determinato un vantaggio fiscale in capo alla società incorporante, in quanto l'operazione avrebbe fatto venir meno l'esistenza dei costi di licenza in capo al soggetto incorporante, relativamente ai beni concessi in licenza dalla società incorporata.

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 954-964 del 12 settembre 2016 ha escluso la sussistenza di un intento elusivo, considerando che nell'operazione di fusione, il soggetto avente causa subentra di diritto nell'esercizio dell'opzione effettuata dal dante causa e ha autonomia patrimoniale e organizzativa in merito allo sviluppo e allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili ai fini del *patent box*.

Al contrario, è stata considerata elusiva, dalla sentenza n. 5312/24/2017, della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, l'operazione di fusione e di successiva scissione societaria utilizzata al solo fine di consentire il trasferimento di un immobile senza il realizzo di plusvalenze, e quella priva di valide ragioni economiche. Nell'ambito dell'operazione di scissione, a seguito delle recenti modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una serie di risoluzioni.

In particolare, non è più considerata elusiva l'operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni della scissa; tipico il caso

in cui viene operato uno spin off immobiliare a favore di una società beneficiaria, seguito dalla cessione della società scissa, in cui viceversa, era rimasta l'azienda.

In passato questa tipologia di operazione era stata sempre considerata di natura elusiva, in quanto si assisteva ad uno spostamento della tassazione sulle partecipazioni, che sono soggette ad un regime più favorevole rispetto agli immobili e alle aziende, invece la risoluzione del 25 luglio 2017, n. 97 ne ha escluso l'elusività. L'Agenzia infatti, dopo aver ricordato, che il legislatore consente diverse strade per la circolazione di un'azienda o di un suo ramo, poste tutte sullo stesso piano, ha evidenziato che, affinché non si configurino profili di abuso, la scissione "deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante<sup>22</sup>".

Nella risoluzione successiva del 26 luglio l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non abusiva la scissione parziale non proporzionale di una società di gestione immobiliare che abbia attribuito una parte dei propri immobili alla beneficiaria, in quanto la separazione dell'attività della scissa e della beneficiaria non appare preordinata al trasferimento a terzi di quote societarie, ma dettata dall'esigenza di poter effettuare l'assegnazione degli immobili solo ad alcuni soci.

---

<sup>22</sup> Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 luglio 2017, n. 97/E.

In termini generali, si possono elencare le seguenti valide ragioni extrafiscali<sup>23</sup> tali da giustificare la volontà di porre in essere operazioni straordinarie:

- la volontà di ottimizzare la gestione dei rami d'azienda;
- la necessità di rimediare agli insanabili dissidi tra i soci;
- la separazione dei patrimoni in vista di nuove acquisizioni relative solo ad uno dei rami esercitati;
- la separazione delle responsabilità patrimoniali;
- evitare la concorrenza dei creditori propri di un ramo d'azienda, rispetto a quelli che intratterranno rapporti commerciali con la stessa società in relazione ad una diversa attività, veicolata attraverso l'esercizio di un altro ramo d'azienda;
- la necessità di assicurare il ricambio generazionale;
- l'interesse a favorire l'ingresso di nuovi soci nella struttura produttiva, previa separazione del patrimonio immobiliare;
- ragioni connesse al migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

---

<sup>23</sup> Studio n. 56 del 20 luglio 2016 del Consiglio Nazionale del Notariato.

## **2°CAPITOLO:**

### **LA FUSIONE E LA SCISSIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI**

#### **2.1 IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 4**

Il documento OIC 4 è stato approvato dal Comitato esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità il 1° dicembre 2006, con l'obiettivo di definire le regole tecnico contabili da applicare nell'ambito delle fusioni e delle scissioni, sulla base di quanto previsto dalla normativa del Codice Civile.

Il principio non tratta la tematica relativa alla determinazione del rapporto di cambio e non è applicabile alle operazioni fra soggetti i cui bilanci rientrano nell'ambito di applicazione degli IFRS. Nello specifico, invece, si occupa di delineare la nozione, le tipologie di fusione e scissione, la normativa civilistica e la procedura, nonché i bilanci e i documenti contabili da redigere.

Per quanto riguarda questi aspetti, si rimanda a quanto esposto nella parte civilistica del capitolo precedente. L'OIC 4 prende poi in esame la fusione inversa, operazione caratterizzata dall'incorporazione della controllante da parte della controllata, che analizzeremo ampiamente nel prosieguo della trattazione.



## 2.2 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

### 2.2.1 L'evoluzione storica dell'IFRS 3

Il tema delle fusioni e delle scissioni è stato trattato anche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Quest'ultimi sono emanati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) con lo scopo di armonizzare le regole contabili dei Paesi membri della Comunità Europea e migliorare il grado di confrontabilità dei vari bilanci. In Italia, con il D. Lgs. 38/2005, è stato previsto l'obbligo, in taluni casi, o la facoltà, in altri, di applicare i principi contabili internazionali per alcune tipologie di società. In particolare, a partire dal 2005, hanno l'obbligo le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese assicurative.

Con riferimento alle operazioni straordinarie, il principio che contiene le regole a riguardo è l'IFRS 3 *Business Combination*, che si occupa in modo specifico del tema delle aggregazioni aziendali; infatti al contrario della normativa nazionale, che delinea il comportamento contabile da adottare nelle singole operazioni, l'IFRS 3 non distingue le diverse tipologie con le quali si può realizzare un'aggregazione aziendale.

Il principio, nella versione attuale, è il risultato di una serie di modifiche che si sono succedute negli anni; infatti il primo principio contabile internazionale ad occuparsi delle aggregazioni aziendali fu lo IAS 22, emanato nel 1983.

Successivamente, nel 2001, lo IASB avviò un progetto di modifica dello IAS 22, che può essere diviso in due fasi. La prima si è conclusa nel 2004 con l'emanazione del nuovo principio IFRS 3 e ha portato all'eliminazione del *pooling of interests method*, ammesso dallo IAS 22 quale criterio alternativo di contabilizzazione per le aggregazioni aziendali, oltre all'introduzione dell'*impairment test* per l'avviamento, in sostituzione della procedura di ammortamento. Infatti lo IAS 22 prevedeva due metodi di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali tra cui poter scegliere, il *pooling of interests method* per le cosiddette unioni d'impresa, e il *purchase method*, ossia metodo del costo dell'acquisizione, per tutte le altre tipologie di aggregazioni.

Il primo metodo, basato sulla continuità dei valori contabili, consisteva nell'iscrizione delle attività acquisite e passività assunte agli stessi valori contabili di carico cui erano iscritte nei conti delle società partecipanti, con riferimento alla data di efficacia dell'operazione; mentre nel secondo, la contabilizzazione avveniva a valori correnti, quindi le attività e le passività venivano rilevate al *fair value* e, l'eventuale differenza positiva tra il costo di acquisizione e il *fair value* delle attività nette, costituiva l'avviamento.

L'indicazione di un unico metodo, quale criterio di contabilizzazione previsto per le aggregazioni aziendali, rispondeva alla necessità di evitare eventuali arbitraggi tra comportamenti contabili molto diversi nella redazione del bilancio, così da consentire una migliore comparazione dei bilanci delle diverse imprese<sup>24</sup>.

Secondo l'IFRS 3 del 2004, si definivano aggregazioni aziendali quelle operazioni che consistevano nella combinazione di due o più aziende in un'unica entità economica, la quale redigeva il bilancio e ne otteneva anche il controllo<sup>25</sup>.

Per business invece, si intendeva l'insieme delle attività materiali, immateriali e finanziarie impiegate nello svolgimento di un'attività economica, con l'obiettivo di fornire un ritorno agli investitori o ai possessori di azioni.

Viceversa erano escluse dal campo di applicazione di tale principio le operazioni che davano luogo a *joint venture*, quelle in cui partecipavano entità sotto controllo comune; le aggregazioni a cui partecipavano due o più entità mutualistiche; e infine le attività aziendali distinte che si aggregavano al solo scopo di costituire un'entità amministrativa senza il controllo delle attività sottostanti.

Nel 2005 prese avvio la seconda fase di modifica dell'IFRS 3, avente l'obiettivo di realizzare una convergenza con i principi contabili statunitensi, e che si concluse nel febbraio del 2008 con l'emanazione del nuovo IFRS 3 *revised*, adottato in Europa a partire dal 1° luglio 2009.

---

<sup>24</sup> R. PEROTTA, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 60.

<sup>25</sup> IFRS 3, Appendice A.

### 2.2.2 IFRS 3 revised

Uno degli aspetti più rilevanti per cui si differenzia la nuova versione del principio, rispetto a quella originaria, riguarda il cambiamento nel criterio di predisposizione del bilancio consolidato a seguito dell'aggregazione, in quanto si passa dal concetto di *parent entity extention* a quello di *economic entity*.

La conseguenza più evidente di tale cambiamento è rappresentato dalla rilevazione della parte di avviamento relativa alla quota di terzi (*full goodwill approach*)<sup>26</sup>. A tal proposito, vi sono tre teorie che possono influenzare il trattamento contabile dell'avviamento stesso:

- la teoria della proprietà (*property theory*) presuppone il consolidamento della controllante in modo proporzionale al possesso, dunque non trovano evidenza gli apporti dei soci di minoranza;
- la teoria della capogruppo (*parent entity theory*) secondo la quale nel bilancio consolidato devono essere iscritte tutte le attività e passività delle controllate, seguendo quindi un criterio di consolidamento integrale. Il bilancio risulta così, essere una sorta di estensione del bilancio della controllante; mentre per l'avviamento dovrà essere iscritta solo la parte di pertinenza dei soci di maggioranza, che risulta dalla differenza fra il

---

<sup>26</sup> M. CONFALONIERI, *Trasformazione, Fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012, pag. 255.

prezzo pagato per il pacchetto di controllo e tutte le attività al netto delle passività acquisite;

- la teoria dell'entità (*economic entity theory*) ritiene, invece, che nel bilancio consolidato devono essere esposte tutte le attività e passività del gruppo, siano esse di maggioranza o di minoranza, quindi anche il valore dell'avviamento dovrà essere iscritto per intero, esprimendo sia il *goodwill* della capogruppo che delle minoranze. La quota di terzi trova rappresentazione nel patrimonio netto di gruppo.

La prima versione dell'IFRS 3, ai fini del consolidamento, aderiva alla teoria della capogruppo, la versione definitiva, invece, prevede come accennato sopra, la possibilità, ma non l'obbligo, di contabilizzare l'acquisizione secondo la teoria dell'entità. L'IFRS 3 *revised* ha apportato anche ulteriori e significative modifiche al principio originario. Innanzitutto viene ampliato l'ambito di applicazione del principio, ricomprendendo aggregazioni cui partecipano unicamente imprese a scopo mutualistico, prima escluse, e alle acquisizioni basate su un contratto.

Restano in ogni caso escluse le *joint venture* e le aggregazioni cui partecipano imprese sotto controllo comune. Muta anche la definizione di aggregazione aziendale; la precedente definizione era incentrata sul fatto che l'aggregazione portava ad un consolidamento contabile, ora invece viene definita come un'operazione o altro evento in cui un soggetto acquirente ottiene il controllo di una o più attività aziendali.

L'attuale definizione pone in rilievo la causa originante l'operazione straordinaria, ossia l'evento economico, piuttosto che l'effetto contabile ed aggregativo in capo all'acquirente<sup>27</sup>. Finalità principale dello IASB, infatti, era quella di circoscrivere l'ambito di applicazione del principio alle sole operazioni nelle quali si riscontra l'effettivo trasferimento del controllo di un business da un soggetto all'altro, alla luce dell'eccessiva genericità che caratterizzava la precedente definizione di *business combinations*. Con la definizione viene modificato anche il concetto di business, su cui essa poggia; infatti rispetto alla precedente formulazione, non è più richiesto che l'insieme delle attività e processi aziendali producano un beneficio economico, ma è sufficiente che ne abbiano l'astratta idoneità.

In sintesi un'attività aziendale deve possedere i fattori di produzione e i processi ad essa applicati, ma non è indispensabile la presenza di prodotti.

Inoltre viene specificato che l'insieme oggetto di cessione non dovrà essere autosufficiente per essere considerato attività aziendale, in quanto l'acquirente potrà provvedere ad integrarla con le proprie attività; viene invece mantenuto il presupposto secondo il quale la presenza di avviamento in un insieme di attività oggetto di cessione rileva che siamo in presenza di business.

Un'altra novità rispetto al principio IFRS 3 del 2004 è poi rappresentata dalle cosiddette acquisizioni in più fasi; nella vecchia versione del principio infatti era

---

<sup>27</sup> IFRS 3 *revised*, paragrafo BC 10.

previsto che l'acquirente dovesse trattare, ai fini della determinazione dell'avviamento, ogni singola operazione di acquisizione separatamente.

Quindi l'avviamento era dato dal cumulo degli avviamenti parziali, rideterminati a seguito del confronto fra il costo di acquisizione e la percentuale di *fair value* riferita alle attività e/o alle passività acquisite e/o assunte.

Il nuovo dettato dell'IFRS 3 invece stabilisce che, nel momento in cui si ottiene il controllo, viene determinato il valore equo delle attività e delle passività dell'acquisita; la differenza fra il *fair value* così determinato e quanto è stato contabilizzato fino alla data di ottenimento del controllo viene quindi imputata a conto economico. Pertanto con questo nuovo metodo di contabilizzazione delle *step acquisition* perde di fatto importanza il momento degli acquisti parziali precedenti alla data di acquisizione.

### 2.2.3 L'acquisition method

L'IFRS 3 *revised* considera tutte le tipologie di aggregazioni aziendali alla stregua di acquisizioni, per questo prevede un unico criterio di contabilizzazione, il c.d. *acquisition method*. Tale metodo muove dal presupposto che dal punto di vista economico, in tutte le operazioni in cui è configurabile un'acquisizione con

trasferimento di controllo, è sempre possibile riconoscere la presenza di un soggetto acquirente, di un business acquisito e di un soggetto cedente<sup>28</sup>.

L'*acquisition method* prevede l'iscrizione delle attività e delle passività dell'entità acquisita nel bilancio dell'acquirente al loro *fair value* alla data di acquisizione.

Con tale metodo si introduce la contabilizzazione dell'avviamento secondo il *full goodwill approach*, che come detto in precedenza è conforme alla teoria dell'entità e prevede l'iscrizione in bilancio sia dell'avviamento del gruppo, che di quello di pertinenza della minoranza. Passando alla parte applicativa, il metodo si articola in più fasi. La prima fase si occupa della valutazione dell'operazione, ed è volta a stabilire se quest'ultima rientra nel campo applicativo dell'IFRS 3 *revised*; successivamente si procede alla determinazione della data di acquisizione che è quella a decorrere dalla quale l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'entità acquisita, e ciò generalmente coincide con il trasferimento del corrispettivo e l'acquisizione delle attività nette, ossia la data di chiusura del contratto. Tuttavia, l'acquirente potrebbe ottenere il controllo in una data antecedente o successiva a quella di chiusura, disponendo ciò in un accordo scritto. Inscindibilmente collegata a tale fase c'è quella relativa all'identificazione

---

<sup>28</sup> P. TARTAGLIA POLCINI, *La rappresentazione in bilancio delle business combinations*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 28.



dell'acquirente, cioè di colui che ottiene il controllo sull'altra parte dell'aggregazione o sulle entità aggregate.

Il controllo a cui si fa riferimento per identificare l'acquirente, così come l'acquisita è quello previsto dal principio contabile internazionale IAS 27 nella versione rivista nel 2008, vale a dire il potere di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici economici dalle sue attività.

La quarta fase consiste nella rilevazione e valutazione delle attività e passività acquisite, anche potenziali, e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita.

L'applicazione di quanto appena detto, può portare l'acquirente a rilevare anche alcune attività e passività che l'acquisita non aveva precedentemente rilevato nel proprio bilancio, si pensi ad un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, non iscritti, in quanto l'acquisita li aveva sviluppati internamente, imputando a conto economico i relativi costi.

Nello specifico, le attività diverse da quelle immateriali dovranno essere valutate al *fair value* solo se è probabile che generino benefici economici e se il loro valore equo è misurabile in maniera attendibile; lo stesso vale per le passività, diverse da quelle potenziali, con l'unica differenza che deve esserci la probabilità di un esborso finanziario. Contrariamente a quanto detto sopra costituiscono un'eccezione le passività potenziali, le quali dovranno essere rilevate alla data di acquisizione anche se è improbabile che, per adempiere all'obbligazione stessa, sarà necessario l'utilizzo di risorse atte a produrre benefici economici.

Infine per quanto riguarda le interessenze di minoranza, queste possono essere rilevate al *fair value* adottando il full *goodwill approach*, oppure al valore corrente pro-quota delle attività nette acquisite ed attribuibili a terzi.

Nella fase successiva si procede alla determinazione del costo dell'acquisizione dell'aggregazione. Esso sarà pari ai *fair value*, alla data di acquisizione delle attività cedute, delle passività assunte e/o sostenute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo sull'acquisita, nonché qualunque partecipazione non di controllo posseduta dall'acquirente immediatamente prima della data di acquisizione.

L'ultima fase è quella relativa al riconoscimento dell'eventuale avviamento, che corrisponde all'eccedenza del costo di aggregazione sul valore delle attività e passività valutate al *fair value* netto.

#### 2.2.4 Acquisizioni inverse

Il principio contabile IFRS 3, ai paragrafi B 20-23, tratta una tipologia particolare di operazioni, nelle quali l'acquirente giuridica, ossia l'entità che acquisisce l'attività aziendale, non può essere considerata l'acquirente contabile, ma piuttosto debba essere considerata l'acquisita contabile.

Ciò può accadere quando l'acquirente giuridica emette partecipazioni a favore dell'acquisita giuridica, in misura tale per cui quest'ultima o i suoi soci acquisiscono il controllo sull'acquirente giuridica.

Un esempio è il caso di una fusione societaria in cui l'incorporante attribuisce ai soci dell'incorporata una partecipazione del 51% o più, o specularmente una scissione societaria a fronte della quale la società beneficiaria attribuisce ai soci della scissa una partecipazione del 50% o più.

Per tali tipologie di acquisizioni inverse si applicano i principi di rilevazione e valutazione precedentemente illustrati per le acquisizioni classiche, tenendo conto però di alcune peculiarità. Come si è già detto, il punto di partenza per la determinazione del valore di iscrizione dell'attività aziendale acquista nello stato patrimoniale dell'acquirente rimane quello del *fair value* del corrispettivo trasferito per l'acquisizione del controllo, perciò quando il corrispettivo è rappresentato dall'emissione di partecipazioni da parte della società acquirente a favore dei soci dell'acquisita, il suo valore corrisponde al *fair value* della partecipazione emessa. Nel caso di un'acquisizione inversa la peculiarità è rappresentata proprio dal fatto che, generalmente, l'acquirente contabile non emette partecipazioni a favore dell'acquisita contabile, perché è proprio quest'ultima a farlo. Pertanto il *fair value* alla data di acquisizione del corrispettivo trasferito dall'acquirente contabile è dato dal *fair value* delle

partecipazioni che l'acquirente contabile avrebbe emesso a favore dell'acquisita contabile se fosse stato anche acquirente giuridico.

Nella pratica, l'acquirente giuridica (acquisita contabile) deve recepire nel proprio bilancio le attività e le passività ricevute sulla base dei valori contabili risultanti dal bilancio dell'acquisita giuridica (acquirente contabile) prima dell'aggregazione e valutare le proprie attività e passività e l'eventuale avviamento esattamente come accadrebbe nel bilancio dell'acquirente contabile, al tempo stesso anche acquirente giuridica, nell'ipotesi di acquisizione ordinaria.

Anche per quanto riguarda il bilancio, esso è chiaramente predisposto dall'acquirente giuridica, tuttavia poiché non è anche acquirente contabile, nella nota integrativa, il bilancio va descritto come la continuazione del bilancio dell'acquisita giuridica; l'unica rettifica a tale logica di continuazione riguarda il capitale legale dell'acquirente contabile che deve riflettere il capitale legale dell'acquisita contabile. Il paragrafo B22 del documento IFRS 3 prevede poi che gli utili portati a nuovo e le altre poste del patrimonio netto dell'acquisita giuridica prima dell'aggregazione aziendale siano quelli evidenziati nel bilancio post aggregazione e ricorda come la struttura del capitale sociale dell'acquisita giuridica deve essere rideterminando utilizzando il rapporto di cambio definito nell'accordo di acquisizione, così da riflettere il numero di azioni dell'acquirente giuridica (acquisita contabile) emesse nell'acquisizione inversa.

Relativamente agli effetti fiscali, la fusione inversa è un'operazione neutra per i soggetti IAS, così come per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

#### 2.2.5 Confronto tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali

Sulla base delle analisi svolte nei paragrafi precedenti emergono differenze rilevanti nel trattamento che i principi contabili nazionali e internazionali riservano alle operazioni straordinarie di fusione e scissione.

Innanzitutto la divergenza principale riguarda proprio l'ambito di applicazione di tali principi, infatti mentre l'IFRS 3 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale che comportano il trasferimento del controllo e non si applica, invece, all'impresе assoggettate a controllo comune o a operazioni che riguardano la creazione di *joint venture*, la disciplina nazionale non distingue fra operazioni di tipo realizzativo, effettuate tra parti indipendenti, ed operazioni infragruppo di riorganizzazione, che vengono trattate in modo uniforme sulla base della loro natura giuridica. La disciplina internazionale tratta in modo uniforme solo quelle operazioni nelle quali è rinvenibile il passaggio di controllo di complessi aziendali tra soggetti economici indipendenti e distinti, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata, da qui si evince il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al quale sono improntati tutti gli IAS/IFRS.

Quanto appena detto si riflette inevitabilmente sul metodo di contabilizzazione: tutte le operazioni di aggregazione aziendale sono contabilizzate con il metodo dell'acquisizione, a cui si contrappone una modalità, quella interna, focalizzata su un modello di continuità di valori. Nella pratica, la prima differenza rilevante che troviamo riguarda la data di acquisizione, da considerarsi ai fini della metodologia di contabilizzazione; per l'IFRS 3 è la data in corrispondenza della quale l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sul business oggetto di acquisizione, invece per l'OIC 4 è quella in corrispondenza della quale è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione o scissione, e inoltre è prevista la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell'operazione, opzione non concessa dall'IFRS 3. Per quanto riguarda la valutazione delle attività e delle passività, esse devono essere espresse al *fair value*, ossia a valori correnti, secondo i principi contabili internazionali, viceversa in ambito domestico si prendono in considerazione i valori risultanti dalle scritture contabili dell'incorporata e della scissa alla data di efficacia della fusione e della scissione. Ulteriore divergenza riguarda l'avviamento che viene definito dall'IFRS 3 come differenza tra il costo di acquisizione e il *fair value* delle attività nette acquisite, non deve essere ammortizzato, ma sottoposto a *impairment test* e se negativo deve essere immediatamente rilevato a conto economico; nella disciplina nazionale, invece, l'iscrizione dello stesso è condizionata al fatto che esso effettivamente esista, quale maggior valore dell'azienda acquisita, e soprattutto deve essere

ammortizzato. L'eventuale avviamento negativo, rappresentato dall'avanzo di fusione, se ha natura di riserva, è iscritto in apposita voce del patrimonio netto, mentre qualora fosse correlato alla previsione di perdite future, è iscritto in una voce dedicata ai fondi per rischi e oneri.

In conclusione i concetti su cui si basano i principi contabili internazionali sono il *fair value*, usato come criterio di valutazione per misurare il valore di mercato e che serve quindi per misurare le capacità reddituali di un'azienda, e la prevalenza della sostanza sulla forma, volta a valorizzare l'effettivo contenuto economico rispetto alla sua configurazione giuridico formale.

Adottando il criterio del *fair value*, gli IAS-IFRS non sono legati al costo storico e quindi non si muovono sulla base del principio della prudenza, che invece è proprio dei principi contabili nazionali e non permette un'efficace comparazione dei bilanci.

## **3° CAPITOLO**

### **FUSIONE E SCISSIONE INVERSA: PROBLEMATICHE E PECULIARITÀ**

#### **3.1 NORMATIVA E FINALITÀ**

La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione, in cui la società partecipata incorpora la società partecipante; dal punto di vista giuridico, rispetto alla fusione diretta, è caratterizzata dall'inversione dei ruoli attribuiti alle società facenti parti dell'operazione, mentre sotto il profilo economico non muta l'effetto di aggregazione in capo all'entità risultante dall'operazione, dal momento che in entrambi le fusioni, diretta e inversa, oggetto di concentrazione sono in ogni caso gli interi patrimoni delle società coinvolte nell'operazione.

Le ipotesi che si possono configurare sono tre: la società controllante (incorporata) detiene il 100% della società controllata (incorporante), oppure detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria o ancora possiede una partecipazione di controllo non maggioritario.

Le motivazioni alla base della scelta di operare una fusione inversa sono molteplici, esse possono essere di ordine economico, finanziario, strategico e



organizzativo<sup>29</sup>. Molto spesso, infatti, la ragione che spinge due società ad attuare una fusione inversa è l'ottenimento di un risparmio di natura economica; il caso tipico è quello in cui la società controllata detiene licenze, autorizzazioni o beni la cui trasferibilità alla controllante risulta onerosa, difficoltosa o impossibile; oppure si pensi all'ipotesi in cui la controllata gode di un particolare status.

Quest'ultimo aspetto è tanto più evidente quando la società partecipante è una holding, priva di rapporti commerciali con economie terze, mentre la partecipata è una società operativa che intrattiene rapporti con una vasta clientela.

La fusione inversa permette, poi, di alleggerire l'assetto societario, sostituendo alla società partecipante i soci della stessa nella partecipazione al capitale della società partecipata; è un modo per preservare l'avviamento commerciale, attraverso l'unificazione delle imprese sotto la ragione o la denominazione sociale nota sul mercato della partecipata; e inoltre può consentire anche alla partecipante di aprirsi al mercato di capitali, ottenendo implicitamente la quotazione attraverso la negoziazione delle azioni dell'incorporante. In generale, con tale operazione, si può conseguire una serie di benefici in termini di minori adempimenti amministrativi ed organizzativi, quali ad esempio, le comunicazioni ai clienti e ai fornitori, le vulture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti

---

<sup>29</sup> M. CONFALONIERI, *Considerazioni e opportunità della fusione inversa*, "Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", 2006.

contrattuali<sup>30</sup>. Infine, la fusione inversa può risultare funzionale anche al compimento delle operazioni di *leveraged by out*, infatti, nonostante la fase conclusiva dell'operazione venga solitamente realizzata tramite l'incorporazione diretta della società target nella controllante, la sostanziale sovrapposizione degli effetti economici prodotti mediante la fusione diretta e inversa, induce a considerare quest'ultima uno strumento alternativo alla prima.

Dal punto di vista normativo, alla fusione inversa, trattandosi di una particolare forma di fusione per incorporazione, si applicano le medesime disposizioni del Codice Civile riservate alla fusione diretta, sia in termini di documentazione necessaria, che di procedimento, bilanci e situazioni contabili da predisporre.

A differenza però di quanto accade nelle fusioni dirette, in cui l'incorporante deve, a fronte dell'acquisizione degli elementi patrimoniali della partecipata, annullare la partecipazione, nella fusione inversa i soci dell'incorporata hanno diritto ad ottenere azioni o quote della società incorporante, in sostituzione di quelle dell'incorporata. Infatti la peculiarità di questa operazione è proprio rappresentata dal fatto che l'incorporante si troverà ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie; tematica questa che verrà trattata successivamente.

Passando ad analizzare l'operazione di scissione, essa può qualificarsi come inversa qualora la società scissa detenga una partecipazione nella beneficiaria e tale partecipazione sia inclusa tra gli elementi patrimoniali trasferiti, per effetto

---

<sup>30</sup> OIC 4.

dell'operazione, alla beneficiaria medesima. La scissione inversa rappresenta un'alternativa alle soluzioni di riorganizzazione e di ridefinizione degli assetti societari più tradizionali, ed è spinta dalle stesse motivazioni economiche elencate per la fusione inversa. Da un punto di vista civilistico, la legittimità dell'operazione è stata riconosciuta in virtù dell'assenza di previsioni che limitano le operazioni di scissione fra soggetti legati da rapporti partecipativi, nonché dalla discrezionalità riconosciuta agli amministratori nella definizione del perimetro di attività e passività patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della società beneficiaria<sup>31</sup>; trovando poi conferma anche nell'inserimento delle scissioni fra i casi speciali di acquisto delle azioni proprie previsti dall'art. 2357-bis c.c.

Pur essendovi una similarità è opportuno osservare come la scissione inversa presenti notevoli differenze rispetto alla fusione inversa; in quest'ultima, infatti, il rovesciamento dei ruoli attribuiti alle società partecipanti non incide sull'effetto aggregativo dell'entità risultante dall'operazione, in ogni caso oggetto di concentrazione risulta essere l'intero patrimonio delle società coinvolte<sup>32</sup>.

Non è così nella scissione, in quanto oggetto del trasferimento alla beneficiaria può essere soltanto parte del patrimonio della scissa; tuttavia entrambe le operazioni sono accomunate dal fatto che si ritrovano ad avere nel proprio patrimonio delle azioni proprie.

---

<sup>31</sup> L. CEPPELLINI & ASSOCIATI, *Operazioni straordinarie*, Ipsoa, 2018, pag. 1090.

<sup>32</sup> A. BERTOLOTTI, *Scissione delle società*, Zanichelli, 2015, pag. 36.

## 3.2 ASPETTI CONTABILI

### 3.2.1 Il trattamento delle azioni proprie

Secondo il principio OIC 4, *“qualunque siano le modalità di attuazione della fusione (diretta o inversa), per i soci della controllante-incorporata i beni della controllata-incorporante hanno sempre lo stesso costo e l’attribuzione del plusvalore agli elementi dell’attivo della controllata-incorporante e l’iscrizione dell’avviamento rispondono sempre al principio posto dall’art. 2504-bis, quarto comma del Codice Civile, con il trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata”*. In sostanza la rappresentazione contabile finale della fusione inversa deve essere analoga a quella che si sarebbe avuta in caso di fusione ordinaria; ne consegue che il disavanzo/avanzo derivante dalla fusione inversa deve corrispondere al disavanzo/avanzo derivante dalla fusione diretta.

La peculiarità di tale fattispecie, come accennato sopra, è rappresentata dal fatto che dall’aggregazione delle attività e passività delle società partecipanti all’operazione, la società controllante si troverà ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie, situazione regolamentata dal Codice Civile agli artt. 2357 e seguenti per le società per azioni, mentre per le società a responsabilità limitata, il possesso di quote proprie è espressamente vietato dall’art. 2474 del c.c.

Dunque, nel caso in cui l'incorporante sia una s.r.l. che, per effetto della fusione, acquisisce quote proprie in precedenza possedute dai soggetti incorporati, non vi è alternativa alcuna al loro contestuale annullamento.

Con riferimento alle modalità di contabilizzazione della fusione inversa, l'OIC 4 richiama due orientamenti formatesi nel tempo in dottrina:

- 1) annullamento delle azioni proprie: la società controllata-incorporante procede innanzitutto ad un aumento del capitale sociale per un importo pari al patrimonio netto della società controllante-incorporata. Le azioni di nuova emissione sono assegnate ai soci della società controllante-incorporata, in proporzione alle quote azionarie possedute nella stessa società. Per effetto dell'aggregazione delle attività e delle passività delle due società, l'incorporante rileva le attività, le passività e le riserve della società incorporata e, tra le proprie attività, come azioni proprie, le azioni precedentemente detenute in quest'ultima; contestualmente l'incorporante annulla le azioni proprie in portafoglio e, in misura corrispondente, riduce il proprio capitale sociale per un ammontare tale da riportare il valore del patrimonio netto allo stesso importo di quello della società controllante-incorporata prima della fusione. La differenza scaturente tra il valore contabile delle azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale e annullate e

la riduzione del capitale sociale dà luogo a un disavanzo/avanzo da fusione<sup>33</sup>.

Secondo l'OIC 4 del 2007 risulta dunque configurabile il possesso di azioni proprie, e come tale è soggetto alle disposizioni dell'art. 2357-bis c.c., il quale deroga all'art. 2357, in quanto afferma che le limitazioni contenute in quest'ultimo, in materia di acquisto di azioni proprie, non si applicano nel caso in cui l'acquisto delle azioni avvenga per effetto di un'operazione di fusione; tuttavia non trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 2357-ter c.c., relativo all'iscrizione di una riserva pari al valore contabile delle azioni proprie (che per altro dal 2016 è stato modificato), in quanto quest'ultime vengono immediatamente annullate. Viceversa, nell'ipotesi in cui esse non vengano contestualmente annullate, come appena accennato, è doveroso sottolineare che a decorrere dal 1° gennaio 2016, il contenuto dell'art. 2357-ter c.c., è stato modificato, prevedendo che l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. Perciò nell'attivo dello stato patrimoniale non si iscrive più il valore delle azioni proprie acquistate come avveniva in passato, e nel patrimonio netto non si procede più ad imputare ad una "Riserva azioni proprie" la parte degli utili distribuibili o delle riserve disponibili utilizzata ai fini dell'acquisto delle azioni proprie, bensì occorrerà iscrivere una

---

<sup>33</sup> G. SALVI, *Fusione inversa e stratificazione delle riserve di patrimonio netto*, 2017, pag. 13.

riserva negativa di ammontare pari al costo di acquisto delle azioni proprie. L'ammontare del capitale sociale rimane immutato, come in passato.

- 2) Assegnazione delle azioni proprie ai soci della controllante-incorporata: in questo caso le azioni dell'incorporante sono utilizzate da quest'ultima per il concambio e quindi assegnate pro quota ai soci della società che si estingue (ciò esclude a priori l'acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-bis c.c., e l'applicabilità della relativa disciplina, a differenza della precedente modalità)<sup>34</sup>. Questa modalità, che sottende obiettivi di snellimento e di semplificazione, postula l'assegnazione ai soci dell'incorporata delle azioni già in circolazione, così che l'incorporante dovrà emettere nuovi titoli solo in caso di partecipazione non totalitaria, per la parte eccedente, come risulta dal concambio.

La tematica delle azioni proprie si ripresenta anche nella scissione inversa, sotto tale profilo, infatti si deve rilevare, in perfetta analogia con la fusione inversa, come a differenza di quanto accade nella scissione in cui la beneficiaria è unico socio della scissa e deve, quindi, procedere esclusivamente all'annullamento di una quota della partecipazione a fronte dell'acquisizione di quanto rinveniente dalla partecipata, senza dover determinare nessun concambio, nella fattispecie in esame i soci della scissa, anche nel caso in cui quest'ultima fosse socio unico

---

<sup>34</sup> M.S. SPOLIDORO, *Effetti patrimoniali e rappresentazione contabile della fusione inversa*, in "Le società" n. 3/2000, p. 338.

della beneficiaria hanno comunque diritto ad ottenere azioni o quote della beneficiaria in cambio di quelle della scissa annullate per effetto dell'operazione. Con riferimento alle modalità mediante le quali attribuire ai soci della scissa le partecipazioni nel capitale della beneficiaria, trovano applicazione le stesse viste per la fusione. La società beneficiaria potrà, alternativamente, annullare la partecipazione ricevuta a seguito della scissione, con conseguente riduzione del capitale sociale e sua immediata ricostituzione con assegnazione delle nuove azioni a favore dei soci della scissa o assegnare direttamente le partecipazioni al proprio capitale sociale, ai soci della scissa, senza alcun intervento sul capitale sociale.

### 3.2.2 Fusione inversa con partecipazione di controllo totalitaria

L'ipotesi principale di fusione inversa è quella in cui la controllante-incorporata ha nel proprio patrimonio, come unica attività, una partecipazione totalitaria nella controllata-incorporante; per cui quest'ultima a fusione avvenuta si ritrova a possedere la totalità delle azioni o quote proprie.

Tali azioni o quote è opportuno che vengano assegnate ai soci della controllante-incorporata, anziché essere annullate; si avrà di conseguenza una sostituzione



delle azioni della controllante-incorporata, che sono annullate, con le azioni della controllata-incorporante.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, non si verifica un vero concambio, ma soltanto uno scambio nominalistico di partecipazioni, dato che i soci della controllante-incorporata, oltre a possedere il 100% di tale società, già possedevano, seppur indirettamente anche il 100% della controllata-incorporante<sup>35</sup>. L'operazione, quindi, realizza sotto ogni punto di vista, il medesimo risultato economico che si sarebbe prodotto nel caso in cui la fusione avesse avuto luogo classicamente. Da tale evidenza discende che, nel caso di fusione inversa, le differenze di fusione che emergono sul piano contabile devono avere la stessa natura, entità e trattamento di quelle che si sarebbero originate nel caso di fusione per incorporazione diretta. In particolare, ciò significa che la differenza da fusione ha natura di differenza da annullamento e non da concambio e si calcola come differenza tra il valore contabile della partecipazione totalitaria che, per effetto della diretta assegnazione ai soci della controllante-incorporata, viene elisa dall'attivo patrimoniale post fusione della società controllata-incorporante e il valore contabile del patrimonio netto della stessa.

Il trattamento contabile della differenza da fusione è lo stesso previsto per le differenze da annullamento in ipotesi di fusione classica: nel caso in cui emerga un disavanzo, esso va ricondotto all'emersione dei plusvalori latenti della stessa

---

<sup>35</sup> M. CARTOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009, pag.618.

controllata-incorporante e può essere imputato ad incremento del valore contabile dei suoi elementi dell'attivo, oltre che eventualmente iscritto per l'eccedenza ad avviamento, come previsto dall'art. 2504-bis co.4 c.c.<sup>36</sup>

### 3.2.3 Fusione inversa con partecipazione di controllo non totalitaria

In questa ipotesi, nella società controllata-incorporante sono presenti altri soci, perciò la gestione contabile dell'operazione risulta più complicata rispetto alla precedente ipotesi, in quanto il capitale sociale post fusione non può essere attribuito per intero ai soci della società controllante-incorporata, ma deve essere attribuito anche ai soci di minoranza. Sarà necessario, quindi, determinare i valori economici effettivi dei patrimoni delle due società al fine di determinare il rapporto di cambio. Nello specifico, inoltre, la società controllata-incorporante effettuerà un aumento di capitale sociale da attribuire ai soci dell'incorporata controllante, mentre i soci di minoranza manterranno le azioni già possedute.

Pertanto, le azioni proprie ottenute, rappresentative di una partecipazione non più totalitaria, saranno in genere annullate generando, per differenza tra il loro valore contabile e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'incorporante-controllata una differenza da fusione.

---

<sup>36</sup> OIC 4, par.4.6.2.

In questo caso, oltre alle differenze da annullamento emergono anche differenze da concambio, scaturenti dall'emissione di nuove azioni. Per ciò che concerne il trattamento delle differenze originate dall'annullamento valgono le considerazioni esposte sopra, nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, mentre per il disavanzo da concambio si seguono i criteri indicati, per la fusione diretta, nell'OIC 4 al paragrafo 4.4.3.1.B.

### **3.3 ASPETTI FISCALI**

#### **3.3.1 La neutralità fiscale dell'operazione**

Pur non essendo espressamente disciplinate ai fini delle imposte sui redditi, alla fusione e scissione inversa risultano applicabili rispettivamente l'art. 172 e 173 del TUIR, che in linea generale, prevedono il regime di neutralità fiscale per entrambe le operazioni, sia nei confronti delle società partecipanti che dei relativi soci. Occorre precisare, infatti, che sia la disciplina civilistica che fiscale non menzionano il verso della fusione e della scissione.

A dimostrazione di ciò, nella risoluzione 27 aprile 2009 n. 111/E, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso per la società controllata-incorporante la possibilità di riallineare ai fini fiscali, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, i maggiori

valori iscritti su propri beni o elementi dell'attivo a seguito dell'imputazione del disavanzo, previa sussistenza dei medesimi presupposti e limiti che sarebbero stati applicabili nell'ipotesi di una fusione diretta.

Oltre al principio di neutralità, sopra illustrato, nella fusione inversa, gli eventuali componenti reddituali che potrebbero originarsi a seguito dell'acquisto e successivo annullamento delle azioni proprie, sono fiscalmente neutri, in quanto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. C) del TUIR, dalla formazione del reddito d'impresa, tassabile ai fini Ires è esclusa la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto.

Rinviando a quanto detto nel capitolo dedicato alla fusione e scissione "classica", per l'analisi degli aspetti fiscali generali, di seguito ci si pone l'obiettivo di andare ad esaminare alcuni aspetti specifici relativi alla fusione inversa, che sono stati oggetto di discussione e tutt'ora risultano di dubbia interpretazione.

### 3.3.2 La stratificazione fiscale del patrimonio netto dell'incorporante

Uno degli aspetti più nebulosi, trascurato dalla dottrina è rappresentato dalle conseguenze della fusione inversa sulla composizione del patrimonio netto della società incorporante. Come visto in precedenza, i commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR disciplinano il trattamento fiscale applicabile alle riserve in sospensione

d'imposta che sono iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate, e la natura, in termini di riserve di capitali e di utili, da attribuire all'avanzo da fusione e dell'aumento di capitale della società incorporante.

In presenza di un'operazione di fusione inversa, è quindi necessario indagare sulla corretta stratificazione fiscale del patrimonio netto della società controllata-incorporante e, di conseguenza, le modalità di applicazione dei criteri previsti dai commi 5 e 6 appena citati. Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento con la risoluzione 24 maggio 2017 n. 62/E.

Preliminarmente è stato osservato che l'Organismo Italiano della Contabilità, nell'affrontare la tematica del patrimonio netto post-fusione, afferma al paragrafo 4.6 il principio di equivalenza tra fusione diretta e inversa, per cui il patrimonio netto post-fusione inversa deve essere pari al patrimonio netto post fusione diretta, e perciò la differenza da fusione inversa deve corrispondere esattamente alla medesima grandezza economica che si sarebbe determinata nel caso in cui la fusione fosse stata diretta. Il contributo dell'OIC, seppur chiaro, da un punto di vista espositivo, affronta la questione solo da un punto di vista quantitativo, mettendo in relazione le grandezze economiche senza trattare gli aspetti qualitativi. Secondo l'Agenzia non si può estendere il principio generale di equivalenza tra le due forme di fusione, pertanto, il patrimonio netto che deve essere tenuto in considerazione è quello della società che "sopravvive"

all'operazione ed è sempre di quest'ultima il patrimonio del quale si deve replicare la stratificazione fiscale delle singole voci.

Seguendo tale orientamento, ai fini fiscali, in caso di fusione inversa, il comma 5 dell'art. 172 del TUIR deve applicarsi con riferimento alle riserve in sospensione d'imposta che sono iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata.

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguardava la fusione inversa della società controllante Beta nella controllata totalitaria Alfa, con conseguente annullamento di tutte le azioni dell'incorporata e assegnazione al socio unico Gamma, di tutte le azioni di Alfa. Considerando che la società incorporata non aveva iscritto in bilancio nessuna riserva in sospensione d'imposta, in capo all'incorporante non è stato ritenuto sussistente alcun obbligo di ricostituzione; viceversa, la riserva di rivalutazione già presente nel patrimonio netto dell'incorporante Alfa deve essere mantenuta, altrimenti essa risulta tassabile.

Infine, nella risoluzione, viene precisato che alla riserva da "differenza da fusione", rivelata come incremento del patrimonio netto dell'incorporante, che residua dopo l'annullamento delle sue azioni, deve applicarsi il disposto del comma 6 dell'art. 172 del TUIR, secondo cui all'avanzo da fusione occorre attribuire la medesima natura tributaria del capitale sociale e delle riserve che compongono il patrimonio netto della società incorporata.

Quanto appena detto, viene confermato nuovamente dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 27 del 4 ottobre 2018.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia, però, sotto alcuni aspetti risulta incongruente e lacunosa. Una parte della dottrina ha osservato che il principio secondo cui il complesso economico risultante dalla fusione non può che avere lo stesso valore, sia che l'incorporazione sia diretta o inversa, non indica quale debba essere la natura delle singole voci del patrimonio netto dell'incorporante, ma soltanto che il valore complessivo delle due società debba essere identico in entrambe le ipotesi<sup>37</sup>. Altra parte della dottrina non ha condiviso l'assunto principale, ossia che sotto il profilo giuridico formale, la società che sopravvive legalmente alla fusione è la società incorporante, e ciò in quanto l'operazione di fusione non sarebbe tale da determinare l'estinzione della società incorporata<sup>38</sup>.

Infine, è stato ulteriormente osservato che la disposizione, contenuta nel TUIR, relativa alla disciplina degli obblighi di ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta è rimasta invariata dal 1986, anno dell'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, quando la fusione era considerata ancora un fenomeno di tipo successorio e non si realizzavano operazioni di fusione di verso opposto.

Per cui nel caso di fusione inversa, in sede interpretativa, devono essere invertiti anche i riferimenti terminologici che la norma, pensata per le sole fusioni dirette, utilizza. Inoltre una questione, non di poco conto, conseguente alle soluzioni

---

<sup>37</sup> A. TUBELLI, *Le variazioni de patrimonio netto contabile nella fusione inversa*, "Il Fisco", 39/2017, pag. 3734.

<sup>38</sup> A. e G. VASAPOLLI, *Fusione inversa: regole controverse sulla stratificazione del patrimonio netto*, in "Norme e Tributi", luglio e agosto 2017.

interpretative prospettate dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, sopra esposte, è il possibile uso elusivo a cui la fusione si presta, divenendo così involontariamente uno strumento di pianificazione fiscale.

Infatti, riprendendo il caso analizzato dalla risoluzione 62/2017, il quadro interpretativo che emerge, essendo Beta la società partecipante ed Alfa quella partecipata, è il seguente:

1. in caso di fusione diretta (Beta incorpora Alfa) sopravvive la stratificazione fiscale del patrimonio netto di Beta (l'incorporante) e il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 172 del Dpr 917/1986 deve essere applicato alle poste di patrimonio netto della società Alfa (incorporata), per cui in assenza di avanzo di fusione o di aumento di capitale sociale le riserve in sospensione d'imposta di Alfa tassabili solo in caso di distribuzione non dovranno essere ricostituite;
2. in caso di fusione inversa (Alfa incorpora Beta) sopravvive la stratificazione fiscale del patrimonio netto di Alfa (l'incorporante) e il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 172 del Dpr 917/1986 deve essere applicato alle poste di patrimonio netto della società Beta (incorporata), per cui in assenza di avanzo di fusione o di aumento di capitale sociale le riserve in sospensione d'imposta di Beta tassabili solo in caso di distribuzione non dovranno essere ricostituite.



È chiaro che interpretando la norma in questo modo, non solo si viola il principio di eguaglianza, da un punto di vista economico, della fusione diretta e di quella inversa, ma si offre all'operatore una legittima opportunità di pianificazione fiscale, consentendogli di decidere se fare una fusione diretta o una inversa in funzione di quale stratificazione fiscale del patrimonio netto sia più conveniente.

Trasponendo i medesimi principi nell'ambito della scissione e riferendo alla società scissa (controllante) la posizione della società incorporata (controllante) e alla società beneficiaria (controllata) la posizione della società incorporante (controllata), si dovrebbe desumere che la riserva da scissione allocata nel passivo della beneficiaria dovrebbe assumere, in modo proporzionale, la natura fiscale delle riserve di patrimonio netto della scissa utilizzate a fronte dell'eliminazione dal proprio attivo della partecipazione.

Tuttavia, non sono presenti interventi espressi, di fonte ufficiale, sulla possibile applicazione alla fattispecie della scissione inversa, delle considerazioni svolte nella risoluzione n. 62/2017. Se non teniamo conto di tale risoluzione, la composizione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria continuerà ad essere quella esistente in capo alla stessa, quindi anche l'eventuale avanzo emergente dovrà continuare ad assumere la natura fiscale delle riserve preesistenti in capo alla beneficiaria, e non una diversa composizione che, eventualmente, sia associata alla natura fiscale del patrimonio netto della società scissa.

## **4° CAPITOLO:**

### **IL CASO PACIOTTI–CESPA**

#### **4.1 LE SOCIETÀ PARTECIPANTI**

Dopo aver trattato i vari aspetti della fusione e della scissione con un'attenzione particolare alle tipologie c.d. inverse, ora passiamo proprio allo studio di un caso concreto di fusione inversa, ossia quello della Cespa S.r.l nella Paciotti S.p.A., i cui dati e vari fasi ho potuto analizzare perché quest'ultima è stata un'operazione seguita dallo studio Mancinelli di Ancona, dove sto svolgendo il praticantato per l'abilitazione professionale.

##### **4.1.1 L'incorporante**

La Paciotti ha origine nel 1948, quando Giuseppe Paciotti e la moglie fondano un'azienda di calzature a Civitanova Marche, terra indiscussa della tradizione calzaturiera, e iniziano la produzione di una linea classica, completamente realizzata a mano. La passione dei coniugi viene trasmessa ai figli, in particolare a Cesare; le creazioni di quest'ultimo, infatti, trovano la forte approvazione del

mercato italiano, l'azienda cresce notevolmente, tant'è che nel 1984, si trasforma in società per azioni, assumendo l'attuale denominazione di Paciotti S.p.A.

In breve tempo si afferma, tanto da realizzare collaborazioni con numerosi stilisti, come Versace, Dolce & Gabbana e Roberto Cavalli.

Nel 1990 l'azienda amplia la linea di produzione dedicata alla donna, fino ad allora del tutto marginale, introducendo per la prima volta il riconoscibile tacco "stileto", divenuto simbolo di moda di qualità e di prestigio internazionale.

L'attività della Paciotti è incentrata nella produzione e nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di calzature; oltre a quest'ultime, poi, sono state sviluppate linee per l'abbigliamento, per le borse e per gli accessori, la cui produzione è curata direttamente dalla società, oltre a una gamma completa di altri beni, quali occhiali, profumi e gioielli, affidata a licenziatari.

La Paciotti opera principalmente nel segmento delle calzature di alta gamma con un marchio declinato su tre linee: "Cesare Paciotti" di fascia alta, "Cesare Paciotti 4 US" *sportswear*, "308 Madison" casual. La società si posiziona in un mercato internazionale, caratterizzato dalla presenza sia di grandi marchi diversificati, come Gucci e Prada, sia di importanti nomi specializzati, come Jimmy Choo e Zanotti; compete principalmente nella fascia alta/*sportswear* con una presenza diffusa con più di cinquecento clienti multimarca distribuiti sul territorio.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto è composto da 178.920 azioni ordinarie ciascuna di valore nominale pari a €1,00 e risulta così suddiviso:

- quota composta da 50.861 azioni ordinarie pari a nominali €50.861,00, rappresentante il 28,42% del capitale di proprietà di Finpace S.r.l.;
- quota composta da 100.987 azioni ordinarie pari a nominali €100.987,00, rappresentante il 56,44% del capitale, di proprietà di Cespa S.r.l.;
- quota composta da 13.536 azioni ordinarie pari a nominali €13.536,00, rappresentante il 7,57% del capitale, di proprietà di Paciotti Cesare;
- quota composta da 13.536 azioni ordinarie pari a nominali €13.536,00, rappresentante il 7,57% del capitale, di proprietà di Paciotti Paola.

#### 4.1.2 L'incorporata

La Cespa S.r.l è stata costituita nel 1984 a Civitanova Marche.

Il capitale sociale ammonta a €100.987,00 interamente posseduto a titolo di proprietà dalla Finpace S.r.l., società capogruppo di una serie di imprese italiane ed estere. L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore unico nella figura di Cesare Paciotti. La società ha per oggetto sociale l'attività di produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di calzature ed articoli in pelle e cuoio, l'assunzione di mandati di rappresentanza e lo svolgimento di servizi generali aziendali per conto terzi, nonché la gestione di marchi e brevetti.

L'attività di agente del commercio nel settore calzature è esercitata, dal novembre 2002, presso la sede legale, a Civitanova Marche, mentre l'attività di commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio e/o di abbigliamento, accessori e pelletteria è esercitata presso il negozio ad insegna "Cesare Paciotti" di Milano, nonché presso centri *outlet* ubicati a Settimo Torinese, Noventa di Piave, Marcianise e Fidenza.

Nel corso degli anni la società ha acquisito diversi rami di aziende, contestualmente alla sua espansione commerciale, subentrando in attività commerciali dove ha poi sviluppato la sua, consistente anche nella gestione di punti vendita dei prodotti che portano il nome dei prestigiosi marchi di cui la stessa è proprietaria. Dal 1993, la società ha iniziato, altresì, l'attività di agenzia e rappresentanza, sempre dei marchi di proprietà (come "Cesare Paciotti", "4 US", "308" ed altri). Quest'ultimi sono concessi in uso dalla società a favore della Paciotti S.p.A. in cambio di *royalties* che si vanno ad aggiungere ai ricavi aziendali provenienti dalla gestione dei prestigiosi negozi, nei quali sono commercializzati i prodotti contraddistinti dai predetti marchi.

In apparenza, quindi, l'attività aziendale potrebbe sembrare una tipica attività di commercio al dettaglio, ma la finalità della conduzione dei negozi è quella di supportare il nome e il prestigio dei marchi di proprietà, piuttosto che il raggiungimento di quella redditività che giustifichi gli investimenti in location situate nelle zone commerciali più prestigiose del paese.

La società possiede una partecipazione nel capitale dell'incorporante pari al 56,44%.

#### **4.2 IL PROGETTO DI FUSIONE**

Il progetto di fusione inversa, relativo all'incorporazione della controllante Cespa S.r.l nella controllata Paciotti S.p.A., redatto dagli organi amministrativi in data 28 luglio 2018, e depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Macerata il 3 agosto, contiene tutti i dati e le informazioni sulla suddetta operazione, come previsto dall'art. 2501-ter c.c.

Partendo dalle motivazioni, preliminarmente occorre sottolineare che l'incorporante ha attraversato un periodo di crisi economica, patrimoniale e finanziaria; infatti la stessa, è giunta a proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare, omologato il 21 giugno 2017. Inoltre, al fine di garantire il piano di ristrutturazione, in data 29 giugno 2018 è stato deliberato il conferimento di un ramo d'azienda della Cespa nella Paciotti.

Con il perfezionarsi del predetto conferimento l'incorporata Cespa è comunque rimasta proprietaria del ramo d'azienda c.d. Outlet.

La fusione inversa contribuisce a garantire il buon esito dell'accordo di ristrutturazione e rientra nel processo di semplificazione e razionalizzazione, volto a conseguire significativi miglioramenti nell'efficienza organizzativa di tutta la struttura, nonché l'ottimizzazione dei costi connessi alla gestione.

Le ragioni per cui Cespa e Paciotti intendono procedere alla fusione inversa, possono essere sintetizzate come segue:

- la società controllata Paciotti detiene marchi, licenze e autorizzazioni che, per gran parte, ha ricevuto per effetto del conferimento del 29 giugno 2018;
- la società controllata Paciotti gode di notorietà presso i terzi e la gestione operativa è accentrata sulla società controllata medesima;
- la necessità di conservare la ditta e l'insegna appartenenti alla Paciotti;
- la necessità di non disperdere rilevanti valori aziendali rappresentati dalla presenza sul mercato della Paciotti e al suo ultra sessantennale avviamento.

Con tale fusione la Paciotti accentrerà nella stessa tutte le attività di vendita legate ai suoi prestigiosi marchi. L'operazione in questione risulta preferibile anche sotto il profilo operativo, consentendo di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili e amministrativi, quali le comunicazioni ai clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le eventuali trascrizioni ipotecarie e catastali.

Per ciò che concerne il rapporto di cambio, esso è stato fissato in una nuova azione ordinaria di valore nominale pari a euro 1,00 della Paciotti per ogni due quote di valore nominale pari a euro 1,00 della Cespa annullate.

L'incorporante Paciotti dovrà, pertanto, aumentare il proprio capitale sociale di euro 159.206, con l'emissione di 159.206 nuove azioni del valore nominale di 1 euro, mediante imputazione a capitale di parte del patrimonio dell'incorporata, mentre la residua parte del patrimonio viene imputata a riserva da fusione.

Una volta divenuta efficace la fusione, la Paciotti ridurrà il capitale sociale mediante l'annullamento delle 100.987 azioni proprie e attribuirà le nuove azioni ordinarie al socio dell'incorporata, Finpace S.r.l. secondo il rapporto di cambio sopra indicato. Le nuove azioni, assegnate al socio della società incorporata, avranno diritto di partecipare agli utili dal primo giorno del primo mese successivo all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c.

L'effetto dell'operazione si avrà dal primo giorno del primo mese successivo all'iscrizione nel registro delle Imprese dell'atto di fusione relativo all'incorporante, dato che per questa il deposito dell'atto non potrà precedere quello dell'incorporata.

Affinché i soci possano prenderne visione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberare la fusione, resteranno depositati presso la sede sociale di ciascuna società il progetto di fusione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti, con le relazioni dei soggetti cui compete



l'amministrazione e, limitatamente all'incorporante Paciotti, la revisione legale e la vigilanza di cui all'art. 2403 del c.c. Si precisa altresì che la relazione illustrativa degli amministratori ex art. 2401-quinquies del c.c. non è stata prodotta, perché l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione ne è stato esonerato per effetto del consenso prestato dai soci delle medesime. Inoltre la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. non è stata richiesta, in quanto i soci delle società partecipanti vi hanno rinunciato.

#### **4.3 SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE**

Come sopra specificato, gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-bis del c.c., secondo periodo, dal primo giorno del primo mese successivo all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. (1° dicembre 2018), che coincide anche con l'effetto ai fini IVA.

Anche gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° dicembre 2018, data dalla quale tutti i conti patrimoniali (dare e avere) della società Cespa S.r.l. sono imputati alla Paciotti S.p.A.

Schematicamente:

| <b>Descrizione</b>             | <b>Data</b>      |
|--------------------------------|------------------|
| Data effetto reale             | 1° dicembre 2018 |
| Data effetto contabile/fiscale | 1° dicembre 2018 |
| Data effetto iva               | 1° dicembre 2018 |

Di seguito si rappresentano i vari adempimenti e comunicazioni connessi alla stipulazione dell'atto di fusione.

#### 4.3.1 Adempimenti relativi alla esecuzione ed alla registrazione dell'atto di fusione.

Il notaio che ha stipulato l'atto di fusione, sotto forma di atto pubblico, ha provveduto nel termine di legge all'iscrizione nel registro delle imprese di Macerata dell'atto di fusione, relativo all'incorporante, in data 13 novembre 2018, come risultante da visura. A seguito della registrazione, lo stesso notaio ha anche provveduto alla registrazione con modalità telematiche dell'atto di fusione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, con il versamento dell'imposta di registro in misura fissa.

#### 4.3.2 Adempimenti presso il registro delle imprese

Il 23 novembre 2018 (entro trenta giorni successivi alla stipulazione dell'atto di fusione), il notaio ha trasmesso attraverso la procedura telematica ComUnica l'atto di fusione, per il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese territorialmente competente. La fusione ha comportato la cancellazione/estinzione dell'incorporata Cespa.

Entro i trenta giorni successivi alla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese (entro il 23 dicembre 2018), la Paciotti ha compilato e trasmesso al registro delle imprese, mediante ComUnica, i seguenti modelli:

- il modello principale, cioè il modello ComUnica;
- la modulistica per le domande di iscrizione e deposito destinate al registro delle imprese e le denunce al REA;
- la modulistica per l'Agenzia delle Entrate (mod. AA7/10);
- la modulistica dell'INPS e la modulistica dell'INAIL per le domande di iscrizione, variazione e cessazione relative alle imprese con dipendenti, compilabile direttamente tramite l'applicativo ComUnica;

L'incorporata ha denunciato la chiusura delle proprie unità locali presso la CCIAA della Provincia in cui è ubicata l'unità locale.

#### 4.3.3 Adempimenti fiscali

Gli acconti IRES ed IRAP sono dovuti sia dall'incorporante, che dall'incorporata poiché la data di versamento è antecedente a quella di effetto della fusione.

Per il versamento degli acconti le società dovranno rispettare le ordinarie scadenze previste dalla normativa (entro il 30 novembre 2018).

L'incorporante ha versato entro il 17 dicembre 2018, per conto della incorporata, mediante modello F24 intestato alla Cespa S.r.l.:

- l'IVA a debito (dell'incorporata) relativa al mese di novembre 2018;
- le ritenute di acconto operate dalla Cespa S.r.l. nel mese di novembre 2018;

La Paciotti potrà scomputare nelle proprie liquidazioni periodiche, a partire dal mese di dicembre 2018, l'eventuale credito Iva maturato dalla incorporata Cespa nell'esercizio 2017, nonché l'eventuale credito Iva maturato nel corso del 2018 sempre dalla incorporata.

Entro il 27 dicembre 2018 l'incorporante ha provveduto al versamento dell'acconto IVA. Il calcolo dell'acconto IVA è stato effettuato considerando l'imposta a debito del mese di dicembre 2017 sia dell'incorporante, sia dell'incorporata. Per determinare l'importo dovuto, l'incorporante Paciotti S.p.A. dovrà utilizzare: ai fini dell'applicazione del metodo storico, la somma algebrica dei propri dati e di quelli della società incorporata, relativi alle liquidazioni periodiche del mese di dicembre dell'anno precedente per i

contribuenti mensili (ovvero alle dichiarazioni dell'anno precedente per i contribuenti trimestrali); mentre ai fini dell'applicazione del metodo previsionale, la somma algebrica dell'ammontare delle proprie previsioni e delle risultanze della società Cespa S.r.l., concernenti le sole operazioni registrate fino alla data in cui ha effetto la fusione, compensando la risultanze creditorie con quelle debitorie.

Dopo l'effetto giuridico della fusione, (1° dicembre 2018) le fatture inerenti alle attività trasferite e intestate all'incorporata, pervenute successivamente alla data in cui la fusione ha avuto effetto, sono acquisite nella sfera patrimoniale dell'incorporante (anche se intestate alla società incorporata), la quale dovrà registrarle, anche al fine di poter beneficiare della detrazione dell'imposta a esse relativa.

#### 4.3.4 Adempimenti relativi al personale dipendente

L'incorporata entro il 1° dicembre ha comunicato ai dipendenti l'avvenuto trasferimento dell'azienda e le informazioni relative al rapporto di lavoro con l'incorporante (es. inquadramento, retribuzione, orario, ecc.).

Entro i cinque giorni successivi alla cessazione del rapporto del lavoro la Cespa ha comunicato al Centro per l'impiego i lavoratori (eventualmente) licenziati o

dimessisi prima del trasferimento dell'azienda. Entro lo stesso termine la Paciotti ha comunicato al Centro per l'impiego il trasferimento dell'azienda e l'acquisizione di nuovi lavoratori trasferiti per effetto dell'operazione di fusione (mod. Unificato VARDatori). Entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro l'incorporante, per conto dell'incorporata, ha denunciato all'INAIL la cessazione della lavorazione (art. 12 del DPR 1124/65).

Contestualmente all'inizio dei lavori la Paciotti ha denunciato all'INAIL la natura dei lavori, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effetto della fusione, l'incorporante ha fatto domanda di iscrizione all'INPS e ha comunicato per conto dell'incorporata la cessazione della propria posizione.

A seguito di tali adempimenti l'incorporata ha trasferito i dati contabili relativi ai dipendenti all'incorporante. L'incorporante ha acquisito i dati contabili relativi ai dipendenti della Cespa, ai fini dei seguenti adempimenti:

- riconoscimento delle ferie maturate e pagamento delle mensilità aggiuntive;
- prosecuzione dell'attività di assistenza fiscale (es. conguagli);
- trattenuta delle rate delle addizionali IRPEF;
- effettuazione del conguaglio complessivo fiscale di fine anno;
- rilascio dei modelli CU con i dati complessivi fiscali e contributivi per le singole posizioni assicurative.

#### 4.3.5 Altri adempimenti

Dopo la stipulazione dell'atto di fusione l'incorporante ha comunicato:

- ai debitori (clienti) e ai creditori (fornitori) l'avvenuta fusione;
- all'ufficio tributi del/i comune/i territorialmente competente/i le posizioni trasferite dalla incorporata in relazione alle imposte e tasse locali;

L'incorporante per conto dell'incorporata ha inoltre comunicato:

- all'eventuale noleggiante la cessione del contratto di noleggio auto;
- all'eventuale licenziatario l'interruzione della licenza d'uso software dell'incorporata.

L'incorporante e l'incorporata, poi, hanno provveduto a trascrivere:

- nel libro delle decisioni degli amministratori, il progetto di fusione;
- nel libro delle decisioni dei soci, la delibera di fusione e l'atto di fusione;
- nel libro giornale, le scritture contabili relative all'operazione di fusione.

#### **4.4 ASPETTI CIVILISTICI E CONTABILI**

Come già specificato, gli effetti civilistici dell'operazione sono decorsi dal primo giorno del primo mese successivo a quello di iscrizione dell'atto di fusione dell'incorporante nel registro delle imprese.

Si precisa che l'incorporante non si è avvalsa della facoltà di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018.

Di seguito si riportano le scritture contabili dell'incorporata e dell'incorporante.

La Cespa S.r.l ha predisposto, con riferimento alla data di effetto reale dell'operazione di fusione (1 dicembre 2018), un bilancio di verifica per totali, con l'indicazione dei movimenti complessivi dei conti patrimoniali ed economici senza effettuare le scritture di assestamento (storno ed integrazione).

Poi ha proceduto alla determinazione del capitale netto di fusione, nonché alla chiusura dei conti patrimoniali e reddituali (senza rilevazione del risultato di periodo).

Chiusura dei conti patrimoniali e reddituali dell'incorporata:

| _____ DATA EFFETTO REALE _____ |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Diversi                        | a | Diversi                    |
| Conti accesi alle passività    |   |                            |
| Conti accesi ai ricavi         |   |                            |
| Paciotti S.p.A c/fusione       |   |                            |
|                                |   | Conti accesi alle attività |
|                                |   | Conti accesi ai costi      |

Determinazione del capitale netto di fusione:

| _____ DATA EFFETTO REALE _____ |   |                           |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Diversi                        | a | Capitale netto di fusione |
| Capitale sociale               |   |                           |
| Riserva legale                 |   |                           |
| Altre riserve                  |   |                           |





La Paciotti S.p.A. ha aumentato il suo capitale sociale di 159.206 euro, a servizio del concambio, al fine di assegnare le nuove azioni all'unico socio dell'incorporata Cespa (Finpace S.r.l.) in sostituzione delle quote di quest'ultima. Contestualmente la Paciotti ha annullato le azioni proprie ricevute per effetto della fusione riducendo il capitale sociale di euro 100.987.

| _____ DATA EFFETTO REALE _____ |              |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| Cespa S.r.l. c/fusione         | 9.328.811,13 | Diversi              |
| Capitale sociale               | 100.987,00   |                      |
| Riserva avanzo da fusione      | 6.353.048,00 |                      |
|                                |              | Partecipazione Cespa |
|                                |              | in Paciotti          |
|                                |              | 6.454.035,00         |
|                                |              | Capitale sociale     |
|                                |              | 159.206,00           |
|                                |              | Avanzo di fusione    |
|                                |              | da concambio         |
|                                |              | 9.169.605,13         |

Si precisa che l'avanzo di fusione da concambio rappresenta, sotto il profilo civilistico, una generica riserva di capitale, pertanto il suo intero importo è iscritto in una specifica riserva denominata "Riserva avanzo di fusione" (OIC 4, par. 4.4.3.2.). Secondo il principio contabile OIC n. 4, a prescindere dalle modalità di

attuazione della fusione, il disavanzo/avanzo derivante dalla fusione inversa deve corrispondere al disavanzo/avanzo derivante dalla fusione diretta.

Con riferimento alla data di effetto reale, la Paciotti ha redatto un bilancio di apertura, avente rilevanza meramente interna e costituito da una situazione patrimoniale, per la rilevazione di tutte le attività e passività del nuovo complesso aziendale risultante dalla fusione, corredato altresì da una nota esplicativa diretta ad illustrare i criteri di valutazione delle attività e passività della Cespa, le rettifiche di consolidamento eventualmente operate ed il trattamento contabile della differenza di fusione (OIC 4, par. 4.4.1 e 4.4.4).

Nel bilancio al 31.12.2018 la Paciotti ha illustrato gli effetti contabili dell'operazione di fusione allegando in nota integrativa un'apposita tabella da cui risulta, per ciascuna voce sia dello stato patrimoniale che del conto economico, gli importi iscritti nel bilancio della Cespa al 31.12.2017, nel bilancio d'apertura alla data di effetto reale (1.12.2018) e infine quelli iscritti nel bilancio al 31.12.2018.

Tale tabella ha l'obiettivo di rendere conoscibile ai soci ed agli altri portatori di interessi la composizione del patrimonio delle società incorporate.

Alla data di efficacia della fusione le operazioni relative alla Cespa sono state annotate direttamente sui libri e registri della Paciotti.

Al 31 dicembre 2018, l'incorporante ha effettuato le scritture di assestamento (storno e integrazione) relative sia alle proprie operazioni che a quelle della Cespa.

#### 4.5 ASPETTI FISCALI GENERALI

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, 2 e 3 del TUIR, la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale per le società incorporate, in quanto non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, nonché per la società incorporante; infatti l'eventuale iscrizione nel bilancio della società risultante dalla fusione dell'avanzo o disavanzo da fusione è irrilevante ai fini della determinazione del reddito.

Per effetto della fusione, l'incorporante Paciotti assume quale costo fiscale dei beni acquisiti, quello che essi avevano presso la Cespa. (Art. 172, comma 2, TUIR). Essa acquisisce tutte le posizioni fiscali attive e passive, ossia le variazioni in aumento o in diminuzione indicate nell'ultima dichiarazione dei redditi della Cespa, che producono effetti in più periodi di imposta (come, ad esempio, le plusvalenze patrimoniali a tassazione rateizzata, le spese di manutenzione ordinaria eccedenti il *plafond* a deduzione rateizzata); e subentra in eventuali fondi in sospensione di imposta presenti nel patrimonio netto della Cespa.

In particolare, gli eventuali fondi tassabili in ogni caso, come il fondo accantonamento sopravvenienze attive, dovranno essere ricostituiti nel bilancio della Paciotti mediante il prioritario utilizzo dell'avanzo di fusione da concambio; mentre, quelli tassabili solo in caso di distribuzione, tipico esempio sono i fondi di

rivalutazione monetaria, dovranno essere ricostituiti nei limiti dell'avanzo di fusione. Le eventuali perdite fiscali pregresse sia dell'incorporata che dell'incorporante sono utilizzabili da parte della Paciotti a condizione che risultino soddisfatte determinate condizioni di operatività, nonché nel rispetto di determinati limiti quantitativi (art. 172, comma 7, TUIR)<sup>40</sup>.

Anche le quote di interessi indeducibili pregresse (*ex art. 96 del TUIR*), sia della Paciotti, che della Cespa, sono utilizzabili da parte della Paciotti a condizione che risultino soddisfatte determinate condizioni di operatività, nonché nel rispetto di determinati limiti quantitativi (art. 172, comma 7, TUIR)<sup>41</sup>.

Infine, dal punto di vista fiscale, l'aumento del capitale sociale dell'incorporante Paciotti e l'avanzo di fusione da concambio, eccedenti la predetta ricostruzione dei fondi in sospensione d'imposta, risultanti dall'ultimo bilancio della incorporata, ereditano proporzionalmente la natura fiscale del capitale e delle riserve (non in sospensione di imposta) della Cespa.

---

<sup>40</sup> C.M. n. 28/E del 4 agosto 2006 (par. 10), R.M. n. 116/E del 24 ottobre 2006 e Assonime, Circolare n. 31 del 31 maggio 2007 (par. 4); RR.MM. n. 337/E del 29 ottobre 2002 e n. 143/E del 10 aprile 2008; A.I.D.C., Norma di comportamento n. 176 del 18 dicembre 2009.

<sup>41</sup> C.M. n. 12/E del 19 febbraio 2008 (par. 5.1), n. 19/E del 21 aprile 2009 (par. 2.8).

## CONCLUSIONI

Lo scopo della tesi era quello di approfondire l'operazione di fusione e scissione inversa, fattispecie particolare, che specialmente nell'ultimo periodo, risulta essere uno strumento sempre più utilizzato dalle imprese.

Dopo una panoramica sulla fusione e scissione, volta a comprendere gli aspetti principali e il quadro normativo di riferimento, si è passati all'analisi della fusione e scissione inversa. Operazioni che in prima istanza possono sembrare singolari e alimentare dubbi e perplessità, dal punto di vista giuridico e fiscale, nonostante alla base ci siano valide motivazioni economiche e strategiche.

Attraverso lo studio di un caso di fusione inversa, infatti, si è data dimostrazione, delle ragioni che spingono a preferire tale tipologia di operazione, si è tentato poi di ripercorrere l'intera procedura di fusione, anche attraverso la ricostruzione delle principali scritture contabili.

In conclusione, per ciò che concerne gli aspetti peculiari dell'operazione, e allo stesso tempo più problematici, sono stati affrontati il tema delle azioni proprie e quello della stratificazione fiscale del patrimonio netto della società incorporante e della beneficiaria. Con riguardo al secondo aspetto, ci sono ancora alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione della normativa fiscale all'operazione di fusione e scissione inversa; tuttavia ciò non dovrebbe stupire, in quanto le disposizioni in

materia fiscale, in particolare quelle contenute nel comma 5 dell'art. 172 e nel comma 9 dell'art 173 del TUIR, relative alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, sono rimaste immutate dal 1986, anno in cui è stato emanato il testo unico delle imposte sui redditi, quando non si realizzavano ancora operazioni di verso opposto. Perciò per avere un quadro più chiaro, forse, sarebbe auspicabile un aggiornamento della normativa tributaria, nonché una revisione dell'OIC 4, la cui emanazione risale al 2007.

## BIBLIOGRAFIA

- BERTOLOTTI A., *Scissione delle società*, Zanichelli, Bologna, 2015.
- CARTOZZOLO M., *I bilanci straordinari*, Giuffrè, Milano, 2009.
- CEPPELLINI & ASSOCIATI L., *Operazioni straordinarie*, Ipsoa, 2018.
- CONFALONIERI M., *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società*, Il Sole 24 ore, Milano, 2012; *Considerazioni e opportunità della fusione inversa*, “Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, 2006.
- FARNETTI G. SAVIOLI G., *La scissione di società*, Etas Libri, Milano, 1993.
- MORO VISCONTI R., *OIC 4 differenze di fusione*, in “Impresa” n. 11/2007.
- PALMIERI G., *Scissione di società e circolazione d’azienda*, Giappichelli, Torino, 1999.
- PATRONI GRIFFI A., *Fusioni e scissioni di società*, Giuffrè, Milano, 1995.
- PERROTTA R., *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2009.
- PORTALE G.B., *La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni*, in “Riv. Soc.”, 2000.
- SALVI G., *Fusione inversa e stratificazione delle riserve di patrimonio netto*, 2017.
- SAVIOLI G., *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè, Milano, 2008.



SCONNAMIGLIO G., *Le scissioni*, Utet, Torino, 2004.

SPOLIDORO M.S., *Effetti patrimoniali e rappresentazione contabile della fusione inversa*, in “Le società” n. 3/2000.

TARTAGLIA POLCINI P. *La rappresentazione in bilancio delle business combinations*, Giappichelli, Torino, 2008.

TUBELLI A., *Le variazioni de patrimonio netto contabile nella fusione inversa*, “Il Fisco”, 39/2017.

VASAPOLLI A. e G., *Fusione inversa: regole controverse sulla stratificazione del patrimonio netto*, in “Norme e Tributi”, luglio e agosto 2017.

ZANETTI E., *Manuale delle operazioni straordinarie*, Eutekne, Torino, 2013.

Assonime, circolare 4 agosto 2016, n. 21.

Studio n. 56 del 20 luglio 2016 del Consiglio Nazionale del Notariato.

Massima n. 1 e 2, Luglio 2016, Consiglio notarile di Roma.

Massima n. 72 Consiglio Notarile di Milano.

Massima L.E.1 del Comitato Notarile del Triveneto.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 25 luglio 2017, n. 97/E.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 maggio 2017, n. 62/E.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 18 settembre 2011, n. 131/E.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 19 marzo 2002, n. 91/E.

Circolare n. 108/E del 3 maggio 1996.

Cass. Sent. N. 26043, 20 novembre 2013.

## SITOGRAFIA

Euroconference [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)

Eutekne on-line [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il Sole24ore [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

Ipsosa [www.sistemalfisco.leggiditalia.it](http://www.sistemalfisco.leggiditalia.it)

## **RINGRAZIAMENTI**

Giunta alla fine di questo percorso mi viene naturale fare un bilancio di questi anni universitari. Sono stati anni belli, unici, caratterizzati da nuove esperienze, nuovi insegnamenti, ma sicuramente non privi di difficoltà; c'è stato più di un momento in cui dentro di me ho pensato di mollare tutto, ma se ciò non è mai avvenuto, principalmente è merito dei miei genitori. A loro devo dire grazie se sono arrivata fin qui, perché innanzitutto mi hanno sempre supportato economicamente, ma soprattutto moralmente, e in questo anche mia sorella, Letizia, che nei weekend, quando ritornavo a casa non facevamo altro che battibeccare, ma questo d'altronde so che è il nostro modo per dirci “ti voglio bene”. Ringrazio le amiche di sempre e quelle nuove, conosciute all'università, che pian piano sono entrate a far parte della mia vita, e con alcune di loro sono sicura che il legame creato continuerà negli anni, anche se la vita e il lavoro ci porterà in strade e paesi diversi. Poi tra le persone conosciute in questi anni non posso non menzionare, da studentessa fuori sede, tutte le coinquiline con cui non ho solo condiviso una casa, ma molto di più, per questo non posso che ringraziarle tutte, o quasi. Infine, ma non per importanza, voglio ringraziare il relatore della mia tesi, il professore Acquaroli, e lo studio dove sto svolgendo il praticantato, che mi ha fornito il caso oggetto di studio della tesi, in particolare Emanuela, sempre disponibile a darmi un aiuto quando ne ho avuto bisogno.

